



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Scuola di Scienze Sociali

Dipartimento di Giurisprudenza

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

IN GIURISPRUDENZA

Tesi di Laurea in

Storia del diritto penale e della criminalità

**La ‘ndrangheta: da un’indagine storico-giuridica
all’attuale radicamento in Liguria**

Relatrice:

Chiar.ma Prof.ssa Federica Furfaro Degasperi

Candidata:

Lara Serrano

Anno Accademico 2021/2022

Ai miei nonni

Indice

1. «La mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio [...]».....	p. 1
1.1. Origini del termine “mafia”	p. 1
1.2. Brigantaggio e <i>‘ndrangheta</i>	p. 5
1.3. La legge 1409/1863: il contesto sociale della sua emanazione	p. 10
1.4. I primi processi per mafia e la confusione giurisprudenziale	p. 16
1.5. Mafia e fascismo	p. 20
1.6. La legge “Rognoni – La Torre”	p. 22
2. «[...] una sua evoluzione [...]».....	p. 26
2.1. La <i>‘ndrangheta</i> al Nord: cause e caratteristiche	p. 26
2.2. La <i>‘ndrangheta</i> in Liguria.....	p. 30
2.2.1. La cava dei veleni.....	p. 32
2.2.2. Giulia Fazzari	p. 33
2.3. La <i>‘ndrangheta</i> a Genova	p. 34
2.3.1 Antonio Rampino	p. 34
2.3.2 Le famiglie Raso, Gullace e Albanese	p. 35
2.3.3 La famiglia Macrì	p. 36
2.3.4 La famiglia Mamone.....	p. 37
2.3.5 Domenico Gangemi	p. 39
3. «[...] e avrà quindi anche una fine.».....	p. 41
3.1 “La Svolta”.....	p. 41
3.2 “Maglio 3”.....	p. 49
3.3 “I conti di Lavagna”	p. 53
3.4 “Alchemia”.....	p. 55
Conclusioni	p. 59
Bibliografia	p. 61

1. «La mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio [...]»

«...una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine»: la celebre frase del giudice Giovanni Falcone è diventato un vero e proprio “motto” nella lotta contro le mafie. Nel corso del mio elaborato mi concentrerò sulla nascita del fenomeno mafioso, sulla sua evoluzione, ponendo particolare attenzione alla diffusione nell’Italia settentrionale – in particolare in Liguria – e, infine, sui più rilevanti processi terminati con le dovute condanne per associazione mafiosa; pertanto, ho intitolato ogni capitolo con un estratto di questa frase, nella speranza che, effettivamente, il fenomeno possa infine terminare, avendo espletato le prime due fasi indicate da Falcone già da tempo.

1.1 Origini del termine “mafia”

Il termine “mafia” fu utilizzato, per la prima volta, nel 1863 durante la rappresentazione di una commedia interpretata da comici¹ per descrivere l’organizzazione all’interno delle carceri, in cui alcuni galeotti meridionali erano subordinati a dei “capi” a cui pagavano il pizzo per “l’olio della Madonna”. Quest’ultimo rappresentava un atto di obbedienza che la “Onorata Società” (attuale camorra) richiedeva a tutti i carcerati. Attraverso l’estorsione di denaro, i nuovi arrivati nelle carceri dovevano contribuire all’acquisto dell’olio per le lampade votive per la Madonna del Carmine, l’Addolorata, Sant’Anna o San Vincenzo della Sanità².

L’opera riscosse talmente tanto successo da determinare l’introduzione, nel linguaggio comune, del sostantivo “mafia”. Questo per quanto riguarda l’origine del termine, ma la situazione suddetta veniva segnalata nelle carceri già nel 1573 e descritta dai viceré spagnoli in una delle numerose prammatiche emanate. Si trattava di un *escamotage* al fine di estorcere somme di denaro ai

¹ Opera teatrale *I mafiusi di la Vicaria*, del 1863, ambientata nel carcere “Vicaria” di Palermo.

² <https://storienapoli.it/2020/09/21/tributo-olio-della-madonna-camorra/>

carcerati, pratica che ritroveremo anche nel neonato Regno d'Italia nel corso della seconda metà dell'Ottocento.³

Secondo un'altra interpretazione⁴, il termine sarebbe stato coniato dalla popolazione toscana: “*maffia*”, infatti, significherebbe “miseria”.

Dibattuta è l'origine del vocabolo anche secondo lo scrittore Leonardo Sciascia che, discostandosi dalle precedenti presunte origini, sostenne che con il sostantivo “mafia” ci si riferisse, già nel 1658, a una *magàra*, vale a dire a una donna dedita alle pratiche di magia.

Dato certo, al di là dell'origine etimologica della parola cardine di questo elaborato, è che la prima associazione mafiosa instauratasi nel territorio italiano è la camorra, nella città di Napoli. Un aspetto curioso a livello temporale circa la nascita della Camorra è che il termine “camorrista” apparve per la prima volta proprio in una legge del 15 agosto 1863, data della rappresentazione teatrale sopra citata. La legge Pica, n. 1409/1863, era finalizzata alla repressione del brigantaggio nelle province interessate del Mezzogiorno. In tutt'altro territorio, quindi, rispetto all'isola siciliana (dove ancora non si parlava di mafia nell'accezione da tutti noi conosciuta) semplicemente ci si mobilitava al fine di reprimere un fenomeno già in fase avanzata di sviluppo.

Alla luce di quanto introdotto fino ad ora, emerge chiaramente la necessità di declinare il termine al plurale, mafie. Di “mafie” parla altresì la famosa leggenda che gravita intorno alla nascita di questo fenomeno: la leggenda dei tre fratelli Osso, Mastrosso e Carcagnosso⁵. Secondo tale racconto popolare, tre carcerati spagnoli, rinchiusi in una piccola cella sull'isola di Favignana, una volta scontata la pena per oltre trent'anni, avrebbero deciso di stringere “un patto di sangue e di guerra” finalizzato al proseguimento dell'attività criminosa da loro iniziata. Insieme, infatti, scrissero leggi e codici, riti di ammissione e affiliazione. Poi si divisero. Osso restò in Sicilia e fondò la mafia siciliana, Cosa Nostra, Mastrosso si stanziò in Calabria costituendo la *'ndrangheta* e Carcagnosso, in Campania, diede vita alla Camorra.

³ Enzo Ciconte, *Mafie del mio stivale. Storia delle organizzazioni criminali italiane e straniere nel nostro paese*, Manni, 2018, pp. 7 – 8.

⁴ Niccolò Tommaseo, *Cronichetta del 1865 – 66*, a cura di Giovanni Gambarin, Felice Le Monnier, Firenze, 1940.

⁵ Enzo Ciconte, *Mafie del mio stivale*, cit., pp. 11 – 12.

Con riferimento al contesto attuale, è senz'altro illuminante confrontare le definizioni di mafia che si ritrovano, rispettivamente, nel dizionario italiano Zingarelli e nel Codice penale, all'articolo 416 *bis*.

Il vocabolario italiano descrive la mafia quale

«organizzazione criminosa sorta in Sicilia nella prima metà del secolo XIX e diffusasi anche all'estero, specie negli Stati Uniti, che pretende di sostituirsi ai pubblici poteri nell'attuazione di una forma primitiva di giustizia fondata sulla legge della segretezza e dell'omertà; ricorre a intimidazioni, estorsioni, sequestri di persona e omicidi allo scopo di proteggere interessi economici privati o di procurarsi guadagni illeciti, specialmente nel settore degli appalti, del narcotraffico, ecc.»⁶

Questo per sottolineare come un termine originariamente tecnico, riferito in particolare al fenomeno criminoso sorto nel Mezzogiorno, oggi sia un vocabolo utilizzato, a volte anche impropriamente, nel linguaggio comune. L'introduzione della parola, addirittura, in un dizionario italiano riflette l'accrescimento progressivo di tale tipo di associazione illecita nella quotidianità, in maniera esponenziale nel corso dei decenni del secolo scorso.

Il Codice penale, invece, subì un ritardo nell'introduzione dell'articolo 416 *bis* avente ad oggetto l'imputazione del reato di associazione mafiosa, fattispecie distinta rispetto all'associazione a delinquere, contemplata dall'articolo precedente. L'articolo in questione, infatti, venne introdotto dalla legge 646/1982 in seguito agli omicidi del segretario regionale del Partito Comunista Italiano, Pio La Torre, e del prefetto di Palermo, Carlo Alberto Dalla Chiesa, avvenuti entrambi nello stesso anno.

Tale legge scrisse un'importante pagina nella storia della lotta alla mafia, innovando il capo di imputazione precedentemente utilizzato per punire gli associati: la pena presenta un minimo e un massimo edittale più elevati rispetto all'articolo 416, ma l'autentico discrimine con il reato di associazione a delinquere è la presenza della forza di intimidazione, vale a dire la capacità che il vincolo associativo ha di incutere timore presso terzi, in forza della sua predisposizione ad esercitare la coazione per i suoi scopi.

Inoltre, penalmente rilevante – e quindi sottoposto alla medesima pena prevista dal 416 *bis* per l'autore principale del reato – è il comportamento del

⁶ Lo Zingarelli, 2008, Zanichelli. p. 1288.

soggetto terzo (cd. concorrente esterno) che fornisca un concreto e volontario contributo all'associazione stessa, pur non facendo parte stabilmente della struttura organizzativa mafiosa ed essendo quindi privo dell'*affectio societatis*. L'*affectio societatis*, la cui traduzione letterale dal latino significa “volontà di essere soci”, è un concetto che sta alla base delle società giuridiche nella legge francese e in quella italiana. È la volontà di far parte in qualità di associato ad una persona giuridica.

È dai numerosi e recenti interventi legislativi che si evince l'attualità del fenomeno in questione, sicuramente esternalizzato in modo differente rispetto al passato. Gli strumenti per combattere le mafie, infatti, si sono evoluti nel corso del XX secolo, a partire dal 1965, con l'introduzione delle misure di prevenzione patrimoniali, passando dall'istituzione di una Direzione Investigativa Antimafia nel 1991 – nata da un'idea dei giudici Falcone e Borsellino – fino ad arrivare all'emanazione, nel 2011, del cd. codice antimafia. Su tale legislazione mi soffermerò in seguito.

1.2 Brigantaggio e *'ndrangheta*

Secondo l'opinione diffusa la *'ndrangheta* avrebbe rappresentato l'erede legittima del fenomeno del brigantaggio. Nel 1870, in seguito all'emanazione della legge Pica, si pensò che il brigantaggio stesse risorgendo e si stesse riorganizzando in associazioni a delinquere come mafia, *'ndrangheta* e camorra.

Tuttavia, in epoca preunitaria e garibaldina, la situazione era differente. All'inizio del XIX secolo, durante il regno dei Borboni, Ferdinando IV aveva abolito la lista di “fuorgiudicati” istituita da Murat e trasformato le commissioni militari in Corti speciali, che agivano con le procedure ordinarie. Tale scelta non ebbe il risultato sperato: pochi briganti si convertirono per aiutare il sovrano a sconfiggere il fenomeno del brigantaggio. Il comandante militare Vito Nunziante si impegnò in tale lotta e si ossessionò con Vito Caligiuri, a suo avviso protetto da una rete di protezione importante. Nunziante arrestò i familiari di Caligiuri e offrì una somma di notevole entità a chiunque fosse riuscito a fermare il brigante; la vita di Caligiuri venne spezzata dalla mano del brigante Incrocca, il cui vero nome era Giovanni Bitonto, attirato dall'ingente somma di denaro. La testa del brigante venne esposta per le vie di Cosenza. Con la sua morte il brigantaggio diminuì ma non venne sconfitto.

Il 1816 fu un anno importante perché in seguito al ritorno a Roma di Pio VII, questi pronunciò un'amnistia nei confronti dei briganti, ma coloro che si costituirono furono pochi a causa della diffidenza che nutrivano nei confronti di tale decreto. Altri, invece, decisero di mettersi al servizio del regno, diventando i cd. *birri*. La comunità non reagì positivamente ai "cambiacasacca", poiché si sentiva priva di protezione sia a causa del brigantaggio che stava aumentando notevolmente, sia da parte del regno. Il 20 luglio dello stesso anno venne emanata una nuova amnistia, preceduta da una Convenzione stipulata tra lo Stato Pontificio e il Regno delle Due Sicilie. La convenzione fu una novità poiché permetteva alla Polizia di Stato di superare i confini dei rispettivi territori al fine di catturare i briganti. Nonostante suddetti provvedimenti, il brigantaggio non diede cenno di cessazione, perciò il cardinal Consalvi, per ordine di Pio VII, decise di radere al suolo il paese considerato nucleo del brigantaggio: Sonnino. La scelta era finalizzata a colpire il comportamento negligente e irresponsabile dell'intera comunità, la quale non aveva saputo fronteggiare il fenomeno. La manovra di demolizione non venne compiuta, se non in minima parte.

Tra coloro che si costituirono vi fu il brigante Antonio Gasbarrone, erroneamente convinto di essere tra gli amnistiati. Gasbarrone pagò questa sua scelta con la reclusione per circa quarant'anni, divenendo un mito, nonostante fosse un malfattore. Lo scrittore francese Stendhal scrisse di lui e dell'ammirazione che nutrivano le persone nei confronti del brigante, al punto che arrivano da lontano per vederlo. Venne liberato in occasione della caduta di Porta Pia, divenendo una persona da cui prendere ispirazione, per molti giovani⁷.

Negli anni Quaranta del XIX secolo, agli sgoccioli del Regno delle Due Sicilie, il governo iniziava a dare segnali di debolezza nella lotta contro il brigantaggio, sempre più forte politicamente ma sempre meno numeroso.

In quegli anni un giovane, Giosafatte Talarico, studente con l'ambizione di diventare farmacista, divenne un importante brigante. Secondo la leggenda, l'uomo uccise don Luigino Sperandei, il quale abusò della sorella dello studente. Don Luigino Sperandei morì sul sagrato della chiesa, dinnanzi agli occhi esterrefatti delle persone⁸.

⁷ E. Ciconte, *La grande mattanza. Storia della guerra al brigantaggio*, 2018, Editori Laterza. pp. 86 – 88.

⁸ E. Ciconte, *La grande mattanza*, cit., p. 97.

In realtà, nella sentenza pronunciata dalla Gran corte criminale della Calabria Ultra Seconda si parlò di un «omicidio a seguito di una rissa finita male e nata per ragioni di confini»⁹. Dopo il reato, Talarico si rifugiò sui monti della Sila e vi rimase per oltre vent'anni, riuscendo ad evitare la cattura con l'ausilio di signori e amici potenti. Si narrò, altresì, che il maresciallo Spezzaferri, giunto a Napoli appositamente per catturarlo, passò una notte in compagnia del brigante parlando amichevolmente con lo stesso, il quale gli sfuggì. Il mito di Talarico continuò a diffondersi notevolmente.

La soluzione per arrestare le azioni del brigante venne proposta dal capitano Salzano, il quale decise di passare alle maniere forti ricorrendo all'arresto e alla deportazione della famiglia del brigante, come in precedenza si fece a Sonnino. Ad opporsi a tale decisione fu Del Carretto¹⁰.

Il colonnello Zola venne incaricato di fermare il brigante e decise di incentivare la comunità ad aiutare il governo nell'impresa aumentando la taglia per Talarico. A correggere l'iniziativa di Zola fu nuovamente Del Carretto, il quale non ritenne opportuno incoraggiare omicidi e violenza.

Al fine di sconfiggere i briganti, Zola fu costretto ad ammettere l'insufficienza della forza militare. Pertanto, l'11 settembre 1845 Del Carretto lesse l'atto sovrano di grazia dichiarando la cessazione dei provvedimenti penali nei confronti di Talarico e la relegazione nell'isola di Ischia: Talarico ricevette una pensione in cambio dell'esilio. Luigi Settembrini, scrittore e patriota italiano dopo l'Unità d'Italia, si preoccupò molto della soluzione trovata – l'accordo con il brigante – per reprimere il brigantaggio. In seguito, Talarico si rifugiò ad Ischia e collaborò con la giustizia, indicando i legami dei briganti e le loro protezioni.

Il brigantaggio, però, non terminò con l'isolamento di Talarico nell'isola di Ischia, poiché anche durante il periodo preunitario il problema si presentò nuovamente.

Nel 1860 Giuseppe Garibaldi sbarcò a Melito Porto Salvo, in Calabria, ospitato da Donato Morelli e, seguendo la strategia già adottata in Sicilia, emanò un decreto attraverso cui esonerava dal pagamento di alcune tasse – tradotte in usi gratuiti di pascolo delle terre della Sila e abolizione della tassa sul macinato –

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ Ex militare della Nunziatella di Napoli, uomo spietato e senza mezzi termini. Ebbe un passato da carbonaro e in seguito si mise alle dipendenze del sovrano nella lotta del brigantaggio.

chiunque avesse aiutato a raggiungere l'obiettivo delle Camicie Rosse. Il decreto emanato da Garibaldi aveva le sembianze di un compromesso, ma in realtà aveva allarmato i baroni della Sila, legittimi proprietari terrieri¹¹.

La famiglia di Donato Morelli¹² qualche anno prima aveva ospitato altresì il Re borbonico Ferdinando II e la sua corte in occasione della visita presso l'odierna città di Cosenza. Nonostante tale segno di ospitalità, il Morelli non condivideva l'assolutismo monarchico presente nel Regno delle Due Sicilie poiché il suo animo progressista anelava alla stesura di uno Statuto redatto democraticamente, embrione di una futura Costituzione. Sostenitore della famiglia dei Savoia, in occasione dell'ospitalità concessa a Garibaldi, convenne con le idee rivoluzionarie dell'eroe dei due mondi a tal punto da essere dallo stesso nominato Governatore della provincia con pieni poteri.

Il Morelli emanò formalmente il decreto dettato da Garibaldi ma, in quanto anch'egli proprietario terriero, cercò di salvaguardare gli interessi del proprio rango e introdusse la facoltà per i latifondisti di opporsi a tali concessioni.

Diomede Pantaleoni¹³, inviato nelle terre della Sila, suggeriva al Governo di provvedere alla formulazione di una riforma sociale al fine di evitare una rivolta della classe contadina, ma questo non avvenne; di conseguenza, i latifondisti decisero di affrontare i contadini – i quali, ormai, si ritenevano legittimati all'occupazione delle terre, almeno in apparenza abbandonate o comunque incolte, con le armi. Per la prima volta vennero definiti “briganti” nel 1861 dall'allora Ministro dell'Interno Marco Minghetti, probabilmente utilizzando il termine come sinonimo di “invasori”.

In questa fase il brigantaggio meridionale assunse caratteristiche peculiari: divenne lealista, a sostegno dei Borboni con carattere reazionario, e le idee dei briganti collimarono spesso con le idee del popolo.

La repressione del fenomeno fu affidata all'esercito e ai tribunali militari. Di per sé aveva un'accezione militare: tentò la sovversione del nuovo ordine costituito e il neonato regno d'Italia lo affrontò ricorrendo a mezzi militari. Si nutrì

¹¹ E. Ciconte, *Dall'omertà ai social – come cambia la comunicazione della mafia*, Edizioni Santa Caterina, Pavia, 2017, pp. 17 – 19.

¹² Donato Morelli (1824 – 1902) fu un politico italiano. Nel 1848 prese parte ai moti calabresi. Sposò le idee rivoluzionarie di Giuseppe Garibaldi al punto di aiutarlo a sconfiggere la monarchia borbonica. Nel 1860 fu nominato Governatore dall'eroe dei due mondi e, nel 1861, divenne deputato.

¹³ Diomede Pantaleoni (1810 – 1895) fu un politico italiano appartenente al gruppo parlamentare dei Liberali.

sfiducia nella capacità della magistratura ordinaria di sconfiggere questo fenomeno; quindi, si affidò all'esercito la repressione, che avvenne nel sangue attraverso rappresaglie e fucilazioni, e si giunse alle condanne mediante procedimenti sommari, privi di qualunque forma di garanzia. Fu un particolare fenomeno criminale che il giovane regno dovette fronteggiare sin da subito. Accanto ai problemi di tipo criminale e sociale ci si imbatté altresì in problemi tecnico – giuridici: il nuovo stato aveva bisogno di una legislazione uniforme pensata per l'Italia unita.

Il territorio calabrese nella seconda metà del XIX secolo era conteso tra briganti, termine coniato dal Ministro Minghetti, e i cosiddetti *picciotti* calabresi. Il “picciotto d'onore” è il primo grado (cd. dote) nella gerarchia della *'ndrangheta*. Chi riveste tale grado è un mero esecutore di ordini che deve cieca obbedienza ai gradi superiori¹⁴. Nella Sila e nel latifondo vi erano i briganti, mentre nelle terre dell'Aspromonte si erano insidiati i picciotti.

La confusione nell'attribuzione del termine per indicare i malfattori era evidente, nonostante fosse indubbia la loro presenza sui territori: già nel 1860 l'allora prefetto Giuseppe Cornero¹⁵ aveva emanato un decreto in cui lamentava la presenza talmente invadente di «camorristi in città che i cittadini si sentivano minacciati nella vita». Picciotti e camorristi vengono descritti nel decreto del prefetto Cornero come caratterizzati da «fazzoletto annodato al collo, solini piegati, cappellino tondo sotto le cui falde si vede il ciuffo dei bravi»¹⁶.

A conferma di quanto sopra, secondo Enzo Cicone¹⁷ brigantaggio e *'ndrangheta* sono due fenomeni paralleli, senza alcun collegamento.

La *'ndrangheta* non è l'erede del brigantaggio, nonostante, cronologicamente, possa sembrare che quest'ultimo le abbia “passato il testimone”.

Aldilà dell'aspetto territoriale, i due fenomeni si differenziano tra loro, *in primis*, per quanto concerne la loro conoscenza da parte dell'autorità costituita. Il brigantaggio era ben noto a quest'ultima, tanto che la repressione dello stesso,

¹⁴ mafieinliguria.it

¹⁵ Figlio del distinto avvocato della Curia torinese, Giovanni Battista Cornero, fu un prefetto italiano. Il suo orientamento politico altalenante lo portò, dapprima, a seguire le orme di Giuseppe Mazzini, per poi approdare verso un'idea più riformista e, infine, verso le idee dei liberali progressisti.

¹⁶ E. Cicone, *Dall'omertà ai social – come cambia la comunicazione della mafia*, cit., p. 19.

¹⁷ *Ibid.*, pp. 21 – 24.

combattuto mediante l'uso delle armi, era uno dei compiti principali dell'esercito del giovane Regno d'Italia.

Al contrario, la forza intimidatrice della *'ndrangheta*, ben nota alla comunità locale, rimase sconosciuta all'autorità nazionale per un lasso di tempo sufficiente ad acquisire potere e organizzarsi internamente e solidamente senza interferenze da parte del potere pubblico.

Da questo si evince la prima grande peculiarità delle mafie: l'omertà.

La neonata Italia diventò la prima vittima di questa mafia sul finire degli anni '60 dell'Ottocento quando la *'ndrangheta* manifestò per la prima volta la sua potenza in occasione delle elezioni amministrative comunali del 1869. Fu la prima circostanza in cui l'associazione diede un segnale della sua presenza e della sua forza anche alle autorità, che si videro costrette ad annullare le elezioni, sciogliendo il Consiglio comunale appena costituito.

Diverse furono le soluzioni legislative al fine di reprimere i due fenomeni: la reazione al brigantaggio sfociò in un provvedimento basato sulla violenza, la legge Pica, emanata nel 1863; la *'ndrangheta*, congiuntamente alle altre mafie, venne sanzionata da diverse leggi progressivamente più consapevoli del fenomeno, la cui disciplina culminò, con la legge 646/1982, basata su sanzioni penali invasive ma garantiste, che rispecchiano l'attuale sistema costituzionale.

1.3 La legge 1409/1863: il contesto sociale della sua emanazione

Come detto in precedenza, il 15 agosto del 1863 venne emanata la cosiddetta "Legge Pica". Tale intervento rappresentò una reazione legislativa molto forte contro la situazione sociale e politica del neonato Regno d'Italia, in particolare nel meridione.

Alle bande composte da criminali comuni si unirono, infatti, soldati dell'esercito ormai sciolto del Regno delle Due Sicilie che non sostenevano la monarchia unitaria di Vittorio Emanuele II, ovvero i giovani che si sottraevano al servizio militare finalizzato a formare il nuovo esercito italiano oppure contadini rimasti delusi dalla mancata promessa di redistribuzione delle terre. La maggior parte di queste bande agiva in nome di Francesco II, re Borbone.

Lo stato italiano decise di rispondere in modo violento e severo alle azioni di brigantaggio e questa reazione destò sdegno e dissenso tra l'opinione pubblica,

poiché in contrasto con i principi e i valori alla base delle idee rivoluzionarie unitarie.

Al fine della repressione del brigantaggio si necessitava di una legge che concedesse deroghe rispetto al Codice penale vigente allora. Pertanto, il Governo Farini¹⁸, succeduto al Governo Rattazzi, designò una Commissione parlamentare al fine di redigere una relazione che individuasse sia le cause del brigantaggio, sia un disegno di legge da presentare in Parlamento contenente provvedimenti diretti alla repressione del fenomeno.

Il comune denominatore ideologico tra i partiti politici era l'idea negativa del brigantaggio, pertanto il Parlamento, attraverso questa legge, cercò un modo per estirparlo in maniera radicale. E, si sa, che l'agire radicalmente su un fenomeno, tendenzialmente, comporta violenza. Era proprio la violenza, infatti, a connotare la legge Pica, conseguenza della poca fiducia nei confronti della magistratura, nutrita sia dalla classe politica che dal popolo; i tempi di condanna del fenomeno erano troppo lunghi e difficili da rispettare per chi voleva sconfiggerlo nel più breve tempo possibile.

La soluzione ritenuta ottimale fu quella di sottrarre alla magistratura civile tale competenza per affidarla ai tribunali militari.

Il *modus operandi* seguiva uno schema, potremmo dire, causa – effetto; azione – reazione. Infatti, qualunque individuo fosse stato iscritto nelle apposite liste in cui le autorità avevano l'obbligo di inserire chi considerasse brigante, poteva essere arrestato da chiunque; la pena capitale era prevista indipendentemente dal ruolo svolto dall'iscritto, a prescindere che fosse un brigante, un complice o un favoreggiatore. Non vi era, quindi, proporzionalità nell'applicazione della pena e vi era la violazione del principio di uguaglianza formale: situazioni diverse venivano trattate in modo uguale.

Il primo punto di disaccordo tra Destra e Sinistra storiche concerneva i limiti entro cui tale *iter* potesse comprimere libertà e garanzie di uno stato liberale. In particolar modo, l'attenzione si concentrò sulla mancanza di proporzionalità nell'applicazione della pena ai diversi soggetti coinvolti e sull'attribuzione della

¹⁸ Il Governo Farini appartenne alla cosiddetta Destra Storica, movimento politico italiano affermatosi nel periodo post – unitario. Tendenzialmente, gli interessi sostenuti erano quelli del ceto medio – alto della società (borghesi e aristocratici). I suoi membri erano, perlopiù, grandi proprietari terrieri o industriali.

competenza ai tribunali militari. Ciò comportava, a detta di molti, la sottrazione dei cittadini dalla giurisdizione istituita per legge, cioè quella civile.

In particolare, la Destra sosteneva che il tribunale militare fosse stato istituito già prima dell'entrata in vigore di tale disciplina, pertanto non *ad hoc*, e che di conseguenza non comportasse alcuna violazione al principio del giudice naturale. Sosteneva, inoltre, che si stesse discutendo di un disegno di legge – e, quindi, di una futura legge – e che, per questo motivo, non vi era alcun contrasto con l'articolo 71 dello Statuto Albertino, che sanciva tale principio¹⁹.

Una volta definito il punto precedente con il respingimento delle eccezioni sollevate dalla Sinistra e la conseguente sottrazione della competenza al giudice naturale della definizione delle controversie, la seconda nota dolente venne sollevata dalla stessa Commissione alla fine dei lavori preparatori. L'organo si pose il problema dell'eccessivo allargamento della competenza giurisdizionale ai tribunali militari e propose di ripristinare la situazione antecedente operando una distinzione secondo le situazioni: la competenza sarebbe spettata alla magistratura ordinaria e solo in via sussidiaria, laddove i briganti fossero stati colti in flagranza di reato e armati, sarebbe stata competente la magistratura militare.

A causa del protrarsi dei tempi di approvazione e dell'incremento del fenomeno, con conseguente urgenza di adozione di un provvedimento, il governo Minghetti chiede al senatore Pica di redigere un progetto di Legge che si basasse sulla proposta iniziale della Commissione ma che recepisce le osservazioni portate alla luce dall'opposizione. Bisognava trovare un compromesso.

La legge Pica, numero 1409, venne emanata il 15 agosto del 1863. Incredibilmente, in pochi e concisi articoli, Giuseppe Pica riuscì a sintetizzare i punti fondamentali del progetto presentato in precedenza.

Il primo articolo introduceva una nuova fattispecie di reato: il brigantaggio, presupposto fondamentale per l'emanazione di una legge che comportasse delle sanzioni di natura penale. Il brigantaggio era definito come banda armata composta da almeno tre persone avente lo scopo di compiere crimini o delitti.

¹⁹ Lo Statuto Albertino era una Carta che viene adottata nel 1848 e prende il nome dal monarca che lo promulgò, Carlo Alberto di Savoia. Era una costituzione flessibile, facilmente modificabile dalla legge ordinaria, e presentava la separazione dei tre poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario; è composto da 84 articoli.

Fino a quel momento, il brigantaggio era punito ex articolo 426 del Codice penale allora vigente, titolato “associazione di malfattori”. Il Codice penale in merito era il Codice sabauda del 1859, esteso a tutto il Regno d’Italia, eccetto in Toscana. Questa scelta fu il risultato di un compromesso e di una lunga lotta politica concernente l’applicazione della pena di morte. Infatti, il Codice sabauda prevedeva tale pena, mentre il Codice del Granducato di Toscana del 1853 l’aveva abolita già da tempo sotto il regno di Leopoldo II. L’articolo 426 del Codice penale sabauda stabiliva il numero minimo di componenti pari a cinque e prevedeva pene differenti a seconda del ruolo ricoperto all’interno dell’associazione. Per quanto concerne, invece, la competenza del tribunale militare, essa veniva confermata in capo alla magistratura militare, di fatto applicando la normativa emergenziale, adottata, di solito, in tempo di guerra. Tale deroga implicava conseguenze sostanziali e procedurali: il capo d’imputazione veniva formulato dall’avvocato fiscale militare; i termini potevano essere abbreviati a discrezione del Presidente della Corte differentemente dall’*iter* procedurale vigente in tempo di pace.

All’articolo 2 della legge l’Onorevole Pica operò una distinzione tra coloro che avessero opposto resistenza all’autorità e coloro che non l’avessero opposta, al momento dell’arresto. I primi, sarebbero stati puniti con la fucilazione o con la condanna allo svolgimento dei lavori forzati; per i secondi la pena prevista sarebbe stata la condanna a vita ai lavori forzati, prevedendo l’attenuante del tempo determinato della pena predetta. Su tale disposizione intervenne un correttivo, su proposta del deputato Mancini, che prevedeva l’inserimento di circostanze attenuanti, introducendo una gamma maggiore di pene rispetto a quella prevista dal senatore Pica.

Per coloro che si fossero costituiti volontariamente entro un mese dalla pubblicazione attraverso il bando indetto presso ogni comune, secondo l’articolo 3, sarebbe stata prevista la diminuzione della pena da uno a tre gradi.

L’articolo 4 introdusse una deroga prevedendo la facoltà per il Governo di valutare discrezionalmente l’applicazione della diminuzione di un grado della pena, qualora vi fosse stata la costituzione volontaria di un brigante oltre il termine previsto dalla disposizione precedente. Un’ulteriore novità fu la facoltà per l’esecutivo di assegnare un termine massimo pari ad un anno per il domicilio coatto agli oziosi, ai vagabondi, ai briganti e ai camorristi.

La legge presentava un altro limite, ovverosia l'aspetto geografico. Tale legge, infatti, avrebbe dovuto essere applicata alle sole province meridionali che presentassero problemi nella repressione del brigantaggio.

Il disegno di legge presentato dall'Onorevole Pica avrebbe dovuto rimanere in vigore per un tempo limitato, vale a dire fino al 31 dicembre 1863. Probabilmente è a causa di questa prospettiva che la legge fu approvata anche dalla Sinistra, fermamente contraria al regime d'eccezione poco garantista.

Così non fu, e la legge rimase in vigore più a lungo. Quando la maggioranza dei parlamentari comprese che la stessa sarebbe rimasta in vigore per più tempo rispetto a quello prestabilito, sollevò alcune obiezioni. Prima fra tutte, l'introduzione di principi contrari allo Stato liberale, quale era il neonato Regno d'Italia. A rispondere alle forti critiche dell'opposizione fu il Governo, il quale continuò a porre l'accento sul carattere temporaneo del provvedimento. Contestualmente, lo stesso Governo incaricò il Ministro dell'Interno Peruzzi di provvedere all'ideazione di un correttivo da apportare alla legge precedente.

L'opposizione, temendo potesse trattarsi di una norma a tempo indeterminato, si oppose alla reintroduzione delle misure contenute nella legge 1409/1863.

Durante la discussione avvenuta in Parlamento l'11 gennaio del 1864, i deputati di Sinistra chiesero la soppressione dell'articolo 9, che prevedeva la conferma della misura del domicilio coatto, in precedenza introdotto con la legge Pica. La contestazione dei deputati Lazzaro, Lovito e Mancini verteva sul possibile operare arbitrario delle forze dell'ordine, basato, eventualmente, su meri sospetti.

Altro punto discusso era la competenza dei tribunali militari: Raffaele Conforti si occupò della questione, proponendo il mantenimento della competenza dei tribunali militari per coloro che facessero parte di bande armate e attribuendo la competenza ai giudici civili per quanto concerneva i complici. In altre parole, Conforti riprese il disegno di legge iniziale, redatto dalla Commissione parlamentare sul brigantaggio. Le critiche sollevate a questo punto furono parecchie: attribuire la competenza per uno stesso fatto di reato a due tribunali differenti avrebbe comportato il rischio di sentenze differenti circa l'assoluzione o la condanna e il *quantum* di pena. Inoltre, aldilà della sottrazione di efficacia repressiva della legge, questa impostazione avrebbe leso la *ratio* della norma. Infatti, come sottolineato nella discussione parlamentare, i complici sono di

fondamentale importanza per le bande dei briganti. Pertanto, l'emendamento non venne approvato.

Conforti, però, non arreso e caparbio nel portare avanti la sua idea, riuscì comunque a far approvare un emendamento riguardante i complici. La legge Pica equiparava i complici e i componenti della banda, indistintamente, nell'erogazione della pena; l'articolo 4 del progetto presentato da Conforti limitò il campo di applicazione della disposizione ai soli complici consci di aver fornito armi, viveri, notizie o aiuti ai briganti. Pertanto, l'intervento comportava una verifica dal punto di vista soggettivo, vale a dire un'indagine sull'intenzione dell'agente complice ai fini dell'erogazione della pena. Nonostante l'opposizione, tale emendamento venne approvato.

Infine, un'ultima vittoria della Sinistra si evince nella disposizione proposta dal deputato Mancini, il quale propose che agli accusati di brigantaggio potesse essere concesso di essere difesi, davanti ai tribunali militari, da difensori civili, in deroga a quanto stabilito nel codice penale militare.

Nonostante la strada seguita fosse quella già proposta dall'Onorevole Pica, alcune migliorie erano evidenti nella nuova legge. Aldilà di quanto sopra detto circa i difensori civili di fronte ai tribunali militari, le modifiche più rilevanti riguardavano proprio i complici di reato. Ai soli complici era riservata la facoltà di eccepire la nullità della sentenza di condanna definitiva dinnanzi al Tribunale Supremo di Guerra ex articolo 508 del codice penale militare, limitatamente all'eccezione per incompetenza per materia. Tale deroga era rilevante poiché i ricorsi per nullità davanti al Tribunale Supremo erano concesse solo in tempo di pace e non in stato emergenziale, quale era definito il periodo del brigantaggio nel meridione.

Il disegno di legge Peruzzi entrò in vigore il 7 febbraio 1864, implicitamente abrogando la legge Pica. Nonostante il carattere temporaneo, anche questa nuova normativa fu prorogata per ben due volte, cessando di dispiegare definitivamente i propri effetti nel 1866.

1.4 I primi processi per mafia e la confusione giurisprudenziale

Era la notte tra il 15 ed il 16 settembre del 1866, quando Palermo venne invasa da bande armate, alcune capeggiate anche da donne. Nel mirino dei gruppi vi erano simboli istituzionali quali la casa del sindaco, la Vicaria, il palazzo reale e gli archivi dei tribunali che vennero dati alle fiamme. Le rivolte durarono sette giorni e mezzo; per tale motivo, l'episodio venne denominato "*Lu setti e mezzu*". Tutt'ora l'interrogativo rimane aperto, sul perché il questore non avesse avvisato il sindaco e la magistratura al fine di reprimere le rappresaglie. Alcuni sostennero che volesse passare da eroe della situazione ma il piano fallì, provocando nella comunità l'effetto contrario. Ancora una volta la risposta fu di matrice militare. Quell'anno si raggiunse il *record* di arresti per brigantaggio: circa tremilacinquecento, nell'arco dell'ultimo quadrimestre.

Un ulteriore episodio scosse il capoluogo siciliano alcuni anni dopo, nel 1871. Il questore allora in carica, Giuseppe Albanese, ritenne utile ingaggiare e coinvolgere i mafiosi nella tutela dell'ordine pubblico. Albanese, quindi, nel 1871, propose alla Commissione parlamentare la coordinazione e l'intreccio tra potere legale e potere illegale, finalizzati alla tutela della pubblica sicurezza. Alla suddetta proposta si oppose l'Onorevole Tajani²⁰ che, in un intervento alla Camera dei Deputati nel 1875, apostrofò negativamente tale iniziativa, sostenendo che fosse un modo elegante per eludere ed impedire le misure atte alla repressione del fenomeno del brigantaggio. Affermò che «Palermo era in balia di malfattori in divisa più o meno ufficiale»²¹. L'opinione del Tajani era ampiamente condivisa anche da Giovanni Maurigi, allora avvocato generale presso la Corte di Cassazione, il quale espresse un concetto sconcertante: «spesso l'autorità è scesa a patti con la mafia»²².

La magistratura e la questura entrarono ufficialmente in conflitto nel 1871 quando Tajani scoprì che due fratelli, latitanti, erano disposti a testimoniare contro il questore Albanese sostenendo che lo stesso fosse il mandante di un omicidio commissionato ai mafiosi di Monreale a scapito di un malfattore che aveva a suo

²⁰ Diego Antonio Tajani (1827 – 1921) fu magistrato e politico. Fu procuratore generale presso le corti d'appello di Catanzaro e Palermo. In quest'ultima città iniziò una lotta accesa contro la mafia, in particolare per quanto concerne la vicenda di collusione Stato – mafia.

²¹ E. Ciconte, *Mafie del mio stivale*, cit., p. 34.

²² *Ibidem*.

carico capi di imputazione quali estorsione e ricatti, in una zona protetta dal questore, in quanto posta sotto il controllo della cosiddetta “mafia ufficiale”²³.

Le espressioni di “alta mafia” e “mafia ufficiale” dimostrano quanto il fenomeno fosse riuscito ad insediarsi all’interno dell’ordinamento, distaccandosi nettamente dall’idea che i suoi membri appartenessero ai ceti bassi della società. La lotta portata avanti dal Tajani riguardava pressoché la gestione della questura, la quale non avrebbe dovuto essere compromessa dalla presenza del potere illegale, sostenendo un’idea diametralmente opposta rispetto a quella del prefetto Albanese.

La testimonianza non fu resa a causa dell’omicidio dei due fratelli, proprio durante il tragitto che li avrebbe condotti a testimoniare. Il mandato di arresto nei confronti di Albanese venne emesso immediatamente, ma il questore decise di sottrarsi. Durante la sua latitanza ebbe un incontro con l’allora Presidente del Consiglio Lanza, che venne accusato per quell’incontro, ma si difese affermando di aver consigliato al Questore di costituirsi.

Il processo intentato nei confronti dell’Albanese terminò con l’assoluzione. Il Tajani si dimise dalla magistratura. Giuseppe Albanese non fu l’unico a perseguire una politica di questo tipo. Un anno intenso fu il 1875, in cui, durante una discussione parlamentare sull’ordine pubblico e concernente, altresì, l’uso politico dell’ammonizione, Tajani pronunciò un discorso molto duro e severo riguardante la collusione tra Stato e mafia.

I primi processi per mafia si ebbero sul finire del XIX secolo, sia in Sicilia che in Calabria. È curioso come, durante uno dei processi siciliani, emerse una descrizione dell’organizzazione interna alle associazioni pressoché uguale a quella che avrebbe raccontato circa cento anni dopo Tommaso Buscetta al giudice Falcone: all’interno dell’organizzazione vi erano uno o più capi-testa che comandavano i capi-decina i quali, sotto di loro, avevano circa una decina di uomini di cui si facevano portavoce verso l’alto²⁴.

L’elemento peculiare di questi processi era la quantità di imputati, spesso addirittura centinaia e che, alla luce della terminologia in voga durante il secolo scorso, potremmo classificare come “maxi processi”. Dal punto di vista procedurale, l’enorme quantità di imputati comportava inevitabilmente la divisione dei processi in più *tranches*: gli avvocati difensori sollevarono più volte il problema,

²³ E. Ciconte, *Mafie del mio stivale*, cit., pp. 34 – 35.

²⁴ *Ibid.*, p. 39.

lamentando differenti giurie, il non contestuale svolgimento del giudizio tra un imputato e l'altro, nonostante il medesimo capo di imputazione, vale a dire la costituzione di associazione a delinquere. Nel Codice Zanardelli tale reato era disciplinato nello stesso modo del codice sabaudo, prevedendo un numero minimo di cinque associati, ad eccezione di speciali associazioni criminali per cui tale numero era pari a tre, data la gravità dello scopo. Come il precedente sabaudo, anche il codice Zanardelli prevedeva un regime sanzionatorio differente a seconda del ruolo ricoperto nello svolgimento del reato stesso (vale a dire semplici associati, promotori o capi dell'associazione stessa).²⁵

I capi di imputazione più frequenti erano l'estorsione, l'omicidio, il furto, gli sfregi e il reato di associazione a delinquere. Il problema principale di questi processi era il mancato coinvolgimento della comunità, che si reputava estranea a quanto stesse accadendo.

L'idea del reato di mafia diffusa a fine XIX secolo era ancora un embrione rispetto al fenomeno che conosciamo oggi. Innanzitutto, il primo aspetto oggetto di dibattito – oggi scontato ed implicito nel termine “mafia” – era la natura di reato associativo. Vi era chi lo negava, tra cui Pitrè, scrittore e letterato italiano (1841 – 1916) che prese parte all'impresa di Garibaldi in Sicilia, e Tajani. Entrambi, nonostante le opinioni differenti, negavano alla mafia un aspetto associativo. I mafiosi agivano, secondo Pitrè, per farsi giustizia da soli, mentre Tajani era dell'idea che la mafia non avesse delle regole proprie, né tantomeno un codice. I mafiosi agivano sulla base dell'istinto, delle circostanze e qualora vengano contattati al fine di compiere crimini, soprattutto del sangue.

A tal proposito, una descrizione singolare e curiosa era quella di Antonio Cutrera,²⁶ funzionario dello stato che nel suo saggio “*La mafia e i mafiosi*” pubblicato nel 1900 – come riportato da Ciconte in “*Mafie del mio stivale*” – affermava la buona fede delle azioni mafiose. Infatti, qualora chiunque – anche un cittadino straniero – avesse chiesto aiuto ai malfattori era certo di riceverlo, per pura magnanimità. I mafiosi non avrebbero preteso nulla in cambio perché con i favori concessi si guadagnavano il rispetto e la stima della comunità.

²⁵https://www.brocardi.it/tesi-di-laurea/evoluzione-storica-applicazione-voti-scambio-politico-mafioso/252_estratto.pdf

²⁶ Antonio Cutrera (1863 – 1938) era un criminologo e funzionario dello stato vissuto tra il XIX e XX secolo.

Di diversa opinione erano i prefetti di Palermo, Trapani e Caltanissetta²⁷. Il primo sosteneva che fossero coinvolti nell'associazione mafiosa sia uomini potenti e benestanti, sia il ceto medio-basso della comunità. Cotta Ramusino, prefetto di Trapani, sosteneva l'esistenza di una sorta di gerarchia in cui era possibile passare al livello superiore solo dopo aver dimostrato il coraggio necessario mediante un duello a primo sangue con uno dei superiori ordinari. Infine, il prefetto di Caltanissetta faceva una distinzione tra bassa mafia e alta mafia. Gli appartenenti alla bassa mafia avevano quale obiettivo quello di compiere crimini senza secondi fini. L'alta mafia, invece, era composta, all'apparenza, da comuni cittadini di estrazione medio – alta, insospettabili di appartenere ad alcuna associazione di stampo mafioso.

La magistratura si dimostrava preoccupata ed allarmata dalla potenza della mafia. I fini dell'associazione stavano cambiando e si proiettavano sull'assicurare voti politici nelle elezioni elettorali. Un altro aspetto che preoccupava i giudici riguardava il silenzio dei testimoni durante i processi: emergeva il principio di omertà. Di tutt'altra opinione era la Commissione Bonfandini²⁸, che sminuì l'organizzazione mafiosa, sostenendo l'idea che non fosse possibile parlare di associazione in senso stretto, in quanto priva di una struttura e di codici propri.

A sconvolgere gli equilibri raggiunti da chi minimizzava il fenomeno, fu l'omicidio di Emanuele Notarbartolo. Notarbartolo era stato sindaco di Palermo e aveva una reputazione di uomo onesto e non esitò a denunciare i prestiti facili erogati in funzione elettorale. Il primo sospettato fu il deputato Raffaele Palizzolo, che in passato aveva avuto dei contrasti con il Notarbartolo.

Le indagini furono ostacolate proprio dallo stesso Palizzolo, grazie alla rete di relazioni e rapporti con potenti siciliani e uomini di Governo. Fu il figlio di Notarbartolo, Leopoldo, a voler proseguire ad ogni costo le indagini per rendere giustizia al padre. Il processo nei confronti di Palizzolo si svolse in tre differenti città: Milano, in cui lo stesso fu accusato; Bologna, dove venne condannato a trent'anni ma la cui sentenza venne annullata dalla Corte di Cassazione e, infine, a Firenze dove, nel 1903, Palizzolo venne assolto definitivamente. In seguito, questi fece ritorno in Sicilia, attirando a sé la popolazione e, al contempo, suscitando nei

²⁷ E. Ciconte. *Mafie del mio stivale. Storia delle organizzazioni criminali italiane e straniere nel nostro paese*. Manni, 2018. pp. 46 – 49.

²⁸ *Ibid.* p. 51.

confronti del Settentrione un antagonismo formalizzato dal manifesto, intitolato “piccolo proprietario mafioso”, redatto dal noto studioso Pitrè, di cui sopra, in cui si facevano valere i diritti siciliani lesi, di cui Palizzolo divenne il simbolo.

1.5 Mafia e fascismo

Il rapporto tra mafia e fascismo si è rivelato altalenante nel corso del Ventennio: tra il 1926 e il 1929 la lotta alla mafia era affermata e dichiarata dalle autorità, al punto che Benito Mussolini, in qualità di capo del Governo, il 27 maggio del 1927 pronunciò un discorso dinnanzi alla Camera dei deputati assumendo il solenne impegno di far dimenticare definitivamente alla Sicilia l'avvenuta esistenza di tale fenomeno, oltre che di sconfiggere lo stesso²⁹.

Protagonista della repressione mafiosa in quegli anni fu Cesare Mori, prefetto di Palermo, che utilizzò metodi aggressivi e arrestò sia mafiosi dichiarati che cittadini innocenti. Questo *iter* poco garantista era dovuto al fatto che in un regime dittatoriale era all'ordine del giorno condannare in mancanza di prove o testimonianze dirette. Inoltre, qualunque cittadino riconosciuto da un pubblico ufficiale come “appartenente all'associazione mafiosa” poteva essere condannato in direttissima. Al contempo Cesare Mori era famoso per le sua capacità persuasiva ad interfacciarsi con persone d'onore o, comunque, influenti sulla mafia, con il fine di comprenderne le strategie. Uno di questi era il barone Giuseppe Sgadari. Nel 1929 Cesare Mori fu allontanato dalla Sicilia con l'ufficiale motivazione che la mafia era stata sconfitta. È invece probabile che il prefetto stesse, ufficiosamente, indagando e scoprendo aspetti scomodi riguardo agli appartenenti all'alta mafia.

In realtà, né in quegli anni né successivamente il fascismo riuscì a sconfiggere la mafia, anche se la propaganda affermò tutt'altro. La distinzione tra alta e bassa mafia era sempre meno teorica e sempre più riscontrabile empiricamente: la prima, infatti, era riuscita ad integrarsi alla perfezione con il regime, mentre la seconda continuò ad essere combattuta, sicuramente non in modo accanito. Vennero colpite alcune cosche selezionate *ad hoc*: infatti, le cosche palermitane non vennero minimamente prese in considerazione durante l'azione repressiva del fenomeno mafioso. Lo stesso discorso può farsi per i personaggi

²⁹ E. Ciconte. *Mafie del mio stivale*. cit., pp. 70 e ss.

apicali delle classi dirigenti, ampiamente collusi con la mafia. Inoltre, sulla base del *modus operandi* delle forze armate al fine di reprimere la mafia, si evince l'idea che il regime avesse del fenomeno stesso, vale a dire un fenomeno criminale eliminabile mediante la sola forza militare. Le prove si basavano sul "sentito dire" e gli imputati erano privi di garanzie procedurali.

Anche in Calabria il regime agì al fine di reprimere la *'ndrangheta*, effettuando indagini e processi nell'Aspromonte e nel capoluogo calabrese. Il primo a ricercare un modo alternativo per sconfiggere la *ndrangheta* fu il maresciallo Delfino, chiamato "*massaru Peppi*". Il maresciallo aveva deciso di infiltrarsi all'interno delle cosche, composte dai pastori dell'Aspromonte, i quali la sera si rifugiavano nelle montagne per festeggiare la giornata trascorsa e vantarsi degli eventuali crimini commessi. Così Delfino arrestò a colpo sicuro gli autori dei reati, divenuti inconsciamente rei confessi.

Delfino stipulò altresì un importante patto con gli *'ndranghetisti*, proponendo loro, durante la riunione annuale degli uomini d'onore, di non condannare a morte alcun componente resosi inaffidabile nei confronti del Codice d'onore adottato dalle cosche e, in cambio, dell'assicurazione che le forze dell'ordine non avrebbero fatto alcuna irruzione durante tale riunione. Il patto venne concluso dalle parti ma, a differenza del risultato ricercato dal maresciallo, esso non fece altro che garantire lunga vita alla *'ndrangheta*, addirittura salvando alcuni membri da morte certa. Ignaro del risultato alterato ottenuto, Delfino dichiarò la *'ndrangheta* sconfitta.

Dopo la caduta del fascismo e l'entrata in vigore della Costituzione, nel 1956 venne emanata una legge concernente le misure di prevenzione nei confronti delle persone ritenute pericolose per la salute e la sicurezza pubbliche. Le predette misure riguardavano, a titolo esemplificativo, soggetti quali vagabondi abituali od oziosi, coloro che regolarmente effettuavano traffici illeciti, coloro che riuscivano a mantenersi grazie ai proventi dei crimini che commettevano abitualmente. Tali disposizioni vennero presto sostituite dalla legge 575/1965, intitolata "*Disposizioni contro la mafia*". Il discrimine tra la L. 575/1965 e la normativa precedente riguardava perlopiù i soggetti nei confronti dei quali dovessero essere applicate le disposizioni: nel primo caso, a chiunque fosse ritenuto un soggetto pericoloso, criminale abituale o vagabondo; nel secondo, le misure adottate venivano estese ai sospettati di appartenere ad associazioni mafiose. La disciplina introdotta dalla

legge del 1965 – dal contenuto strettamente procedurale, dal momento che istituiva un *iter ad hoc* – venne sostituita qualche anno più tardi, nel 1982, dalla c.d. Legge Rognoni – La Torre (L. 646/1982).

1.6 La legge “Rognoni – La Torre”

La legge 646/1982 ebbe un ruolo cardine nella storia della lotta alla *‘ndrangheta* e alla mafia in generale perché introdusse, per la prima volta, un reato *ad hoc* all’interno del Codice penale. Infatti, con la legge Rognoni – La Torre il legislatore inserì tra i reati contro l’ordine pubblico la fattispecie di associazione mafiosa, all’articolo 416 *bis*, distinguendola da quella dell’articolo precedente, che incriminava l’associazione a delinquere.

Pio La Torre, iscritto al Partito Comunista Italiano fin dalla giovane età, ebbe l’intuizione sul punto debole degli appartenenti a Cosa Nostra e alle mafie, in generale. Come confermato dal *boss* di Cosa Nostra Salvatore Inzerillo³⁰ alcuni anni dopo, il patrimonio è ciò che più sta a cuore agli uomini d’onore. La Torre propose, alla fine degli anni ‘70 del secolo scorso, un disegno di legge che andasse a sanzionare penalmente il reato di associazione mafiosa, esercitato mediante la forza di intimidazione, con un minimo e un massimo edittale superiori rispetto all’articolo 416 del Codice penale vigente e che prevedesse la confisca dei beni, qualora il proprietario non riuscisse a giustificarne la provenienza lecita. Come correttamente intuito da Pio La Torre, il valore attribuito dai mafiosi al loro patrimonio era di preminente importanza.

La Torre divenne deputato nel 1972 e rimase in carica per tre legislature, tempo necessario per assistere alla conquista di Palermo da parte dei Corleonesi³¹ e studiarne i valori, le strategie e prevederne le future mosse. Inoltre, ebbe il coraggio di insinuare a gran voce gli intrecci tra Stato e mafia, al punto da condividere i nomi dei maggiori esponenti dell’associazione e affermare che la

³⁰ Acerrimo avversario dei Corleonesi, nel 1980 dimostrò al clan nemico di essere anch’egli all’altezza di commettere un omicidio “eccellente” e, per questo motivo, ordinò di uccidere il giudice Gaetano Costa, il quale aveva firmato numerosi mandati nei confronti di Inzerillo e altri affiliati. La mossa non piacque ai Corleonesi i quali fecero un attentato a Inzerillo, uccidendolo a colpi di *kalashnikov*. Di tale atto risposero i *boss* Riina, Provenzano e Greco, condannati all’ergastolo.

³¹ Il Clan dei Corleonesi viene fondato negli anni ‘70 ed è una fazione della mafia siciliana. Il nome deriva dalla città dell’entroterra siculo Corleone. Tra i maggiori esponenti troviamo Luciano Leggio, Totò Riina, Leoluca Bagarella e Bernardo Provenzano.

mafia stava ormai spopolando tra la classe dirigente: famosi furono i suoi giudizi su Vito Ciancimino³².

Le innumerevoli assoluzioni nei confronti di esponenti mafiosi stavano sconcertando i politici impiegati nella lotta contro la mafia; alla fine degli anni '70, La Torre presentò al Parlamento un disegno di legge che introduceva il reato di associazione mafiosa e la misura preventiva della confisca dei beni. Purtroppo, il deputato non vide concretizzarsi la sua proposta in legge a causa della sua prematura morte per omicidio³³, mandante del quale fu il boss Totò Riina, capo dei corleonesi.

La legge porta altresì il nome di Virginio Rognoni, allora ministro dell'interno, successore di Francesco Cossiga, il quale si dimise dopo l'omicidio di Aldo Moro. Rognoni non si impegnò solo sul fronte della lotta contro la criminalità organizzata ma, tra le riforme più significative, nel 1981 firmò il decreto che prevedeva la smilitarizzazione della Polizia di Stato. Inoltre, ricoprì altre cariche rilevanti, tra cui ministro di grazia e giustizia, nel corso del 1987, e fu nominato ministro della difesa, in veste del quale ricoprì la carica dal 1990 al 1992.

Il 13 settembre 1982, a seguito degli omicidi di Pio La Torre e del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa³⁴, la legge venne approvata con il numero crescente 646. Tale atto legislativo porta i nomi dei suoi ideatori: Rognoni e Pio La Torre.

La legge 646/1982 introdusse una serie di novità tanto incisive quanto delicate: per tale ragione, la Commissione parlamentare antimafia, al fine di adempiere al suo ruolo di controllo circa la conformità dell'applicazione della legge antimafia, e al fine di fare il punto sulla situazione della lotta alla mafia, promosse, tre anni dopo rispetto all'entrata in vigore della normativa, delle audizioni.

Ciò che emerse da tali audizioni era, *in primis*, un entusiasmo verso il recepimento della legge, sia da parte del corpo di Polizia che da parte degli uomini

³² Vito Alfio Ciancimino (1924 – 2002) è stato un politico italiano iscritto al partito della Democrazia Cristiana. Nel 1984 viene arrestato con l'accusa di associazione mafiosa. Rilasciato, verrà arrestato una seconda volta su mandato del giudice Falcone, per aver gestito illegalmente gli appalti pubblici, in qualità di sindaco di Palermo. Nel 1992 viene condannato in via definitiva.

³³ Il 30 aprile 1982, mentre Pio La Torre e Rosario Di Salvo si accingevano a raggiungere la sede del partito in auto, un motoveicolo di grossa cilindrata costrinse Di Salvo, alla guida, a fermarsi. Seguirono innumerevoli colpi di pistola contro i due politici. La Torre morì sul colpo mentre Di Salvo riuscì a sparare qualche colpo prima di soccombere. L'omicidio fu imputato, in un primo momento, alla Brigate Rosse.

³⁴ Generale dell'Arma dei Carabinieri, venne nominato prefetto a Palermo nel 1981. Di fatto, si trattò di un ritorno a Palermo, in cui era stato durante gli anni '70 e aveva combattuto contro la mafia. Carlo Alberto Dalla Chiesa morì assassinato nel 1982 nella strage di via Carini, in cui persero la vita anche la sua seconda moglie e la sua scorta.

di governo. Di particolare rilievo le osservazioni riguardanti l'accentramento e il coordinamento delle azioni antimafia nelle mani dell'Alto Commissario, cui avrebbero dovuto essere assegnate funzioni più specifiche al fine di poter rappresentare la figura centrale, a cui inoltrare le segnalazioni e le notizie concernenti episodi di criminalità organizzata. Inoltre, ciò che emerse dalle osservazioni presentate dal comandante generale dell'arma, Riccardo Bisogero, fu l'efficacia e la validità della legge Rognoni – La Torre: lo stesso riconobbe, infatti, che si era verificata una notevole limitazione nell'afflusso di capitali di provenienza illecita, con conseguente blocco del regime monopolistico imposto dalle imprese controllate dalla mafia, soprattutto siciliana³⁵.

In breve tempo, la legge aveva restituito i risultati sperati ma, nonostante gli aspetti positivi sottolineati nel corso delle audizioni, si rendeva necessaria una riforma a causa della scarsa sincronizzazione con la normativa previgente del 1975, cd. legge Reale, con particolare riguardo al problema delle concessioni e degli appalti, delle misure interdittive e dell'amministrazione dei beni sequestrati alla mafia. Infatti, la legge 152/1975 presentava un carattere di continuità con quella del 1965, rispetto alla quale estendeva l'applicazione delle misure personali altresì ai responsabili di atti preparatori diretti alla commissione di reati di sovversione e terrorismo, oltre che ai soggetti pericolosi, così come definiti dalla L. 1423/1956.

Per quanto concerne la problematica dei beni sequestrati alla mafia, la precedente normativa prevedeva che gli stessi fossero sottoposti alla responsabilità di un curatore, la cui retribuzione era di dubbia entità e natura. Con le modifiche apportate, i beni erano affidati a un amministratore giudiziario dotato di poteri di amministrazione ordinaria e, previa autorizzazione scritta *ab substantiam* dal giudice incaricato del procedimento di prevenzione, anche di poteri di amministrazione straordinaria, in attesa che i beni fossero attribuiti a diverso proprietario.

Inoltre, proprio nel periodo di svolgimento delle audizioni, i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno avevano presentato una bozza di proposta di legge. Costoro ritenevano opportuno che, qualora vi fosse la confisca di beni appartenenti alla criminalità organizzata, questi dovessero essere destinati a scopi sociali, previa deliberazione da parte di un apposito comitato o commissione presieduta dal

³⁵ *Mafia, 'ndrangheta e camorra dopo la legge La Torre. Atti della commissione parlamentare a cura di Enzo Fantò*. Gangemi Editore, 1992. pp. 70 – 72.

prefetto del luogo. La funzione di tale commissione era quella di formulare proposte al Ministro delle finanze concernenti la destinazione specifica dei beni³⁶.

Per quanto riguarda le misure interdittive, bisogna rilevare che la legge Rognoni – La Torre non comprendeva le autorizzazioni e concessioni che avrebbero dovuto essere oggetto di decadenza, divieto o sospensione. Per tale motivo, la proposta di modifica riguardò l'articolo 9 della legge, sottolineando l'indifferenza dei diversi atti amministrativi.

Meritevole di citazione è la modifica pressoché totale della nuova procedura di certificazione amministrativa³⁷. Secondo il Comitato incaricato di effettuare una valutazione critica sull'applicazione della normativa antimafia ed eventuali modifiche della stessa, qualora un soggetto voglia acquisire una licenza o un appalto, dovrebbe dichiarare di non essere sottoposto ad alcun procedimento ex articolo 416 *bis*, mediante una dichiarazione sostitutiva da sottoporre alla valutazione della pubblica amministrazione in un secondo momento, senza causare il ritardo nella procedura.

Inoltre, circa le certificazioni, la legge previgente era molto tassativa e puntigliosa nell'estendere possibili problematiche su aspetti meritevoli di attenzione da parte dell'autorità antimafia. Le modifiche, invece, proposero di non richiedere alcuna certificazione per i familiari conviventi in occasione del rinnovo di licenze e finanziamenti.

È altresì rilevante la scelta di paragonare le società di capitali alle società di persone, al fine di preservare l'interesse collettivo e di non estendere alla totalità dei dipendenti il vizio di un socio o dipendente sottoposto a procedimento di prevenzione, causando la conseguente perdita della licenza o della concessione.

Un'ultima audizione degna di nota è quella rilasciata da Francesco Martorelli³⁸, che affermò l'intelligenza di tale legge e la sua possibile infallibilità, se solo fosse stata introdotta in un ambiente riformatore e pronto all'evoluzione. In tal modo, lasciava intendere i pochi risultati che sarebbero stati conseguiti, a causa delle problematiche dell'ambiente di applicazione del provvedimento.

³⁶ *Mafia, 'ndrangheta e camorra dopo la legge La Torre*, cit., pp. 137 – 140.

³⁷ *Ibid.*, pp. 140 – 142.

³⁸ Avvocato ed esponente del Partito Comunista Italiano. Venne eletto deputato per due legislature (dal 1976 al 1983) e poi senatore (dal 1983 al 1987).

2. «[...] una sua evoluzione [...]»

Al giorno d'oggi la *'ndrangheta*, e le mafie in generale, non sono più solo un problema del Mezzogiorno, come si è pensato per molto tempo, bensì hanno subito una rapida evoluzione fino a diventare un problema non esclusivamente nazionale, ma anche internazionale. Il punto focale di questo capitolo è comprendere le modalità e le cause che hanno portato la *'ndrangheta* a espandere il proprio campo di diffusione.

2.1 La *'ndrangheta* al Nord: cause e caratteristiche

Alla luce degli studi esaminati, le principali cause dell'insediamento al nord potrebbero rinvenirsi nelle dinamiche imprevedute cagionate dall'applicazione della legge 575/1965 e in ragioni prettamente economiche.

Con la legge 575/1965 venne istituito il cd. *soggiorno obbligato*, vale a dire una misura cautelare per reprimere il fenomeno mafioso, consistente nell'allontanamento dei mafiosi dal luogo di origine o dal centro dei loro interessi, al fine di interrompere i legami con l'associazione territoriale cui erano affiliati. Questa sorta di esilio forzato prevedeva l'allontanamento radicale dalle zone di operatività e, quindi, il trasferimento al nord della penisola. È una misura cautelare che venne sia sostenuta a priori che duramente criticata, a posteriori.

Gran parte degli oppositori erano naturalmente i sindaci delle città di destinazione e diversi esponenti politici impegnati nella lotta alla mafia, tra cui Pio La Torre: infatti, proprio negli anni '60, in particolare dal 1961 al 1972, iniziarono a manifestarsi i primi effetti negativi del soggiorno obbligato, ovvero l'espansione delle associazioni tramite le ramificazioni venutesi a creare su tutto il territorio nazionale.

Un altro elemento che giocò a favore di tale espansione è che la *'ndrangheta*, a differenza delle altre mafie, adottò una strategia "intelligente" al fine di raggiungere il proprio obiettivo: spostò persone appartenenti alle *'ndrine* calabresi e le fece risiedere stabilmente nelle regioni settentrionali. "Strategia intelligente" poiché in quegli anni vi era una massiva ondata migratoria delle famiglie del Sud alla ricerca di lavoro e di benessere nelle principali città del nord quali Milano, Torino, Genova, Roma, Bologna, ecc.

Così facendo, gli affiliati si sarebbero facilmente confusi con gli immigrati “economici”. Inoltre, le destinazioni scelte come meta sia dai migranti che dalle cosche appartenevano al triangolo industriale, composto dalle città di Milano, Torino e Genova; quindi, si stabilirono dove l’economia era più fiorente.

Un aspetto che mi ha particolarmente incuriosito è il *modus operandi* adottato dalla ‘*ndrangheta* in questo processo di stanziamento. Le famiglie si spostarono e si insediarono integrandosi perfettamente nel territorio, in modo silenzioso, senza destare sospetti, preoccupazione o allarme sociale. Le mafie passarono dall’essere un fenomeno di derivazione rurale ad una sorta di “multinazionale:” in una recente intervista rilasciata al canale *YouTube* «Mafia&Dintorni», Raffaele Rio, presidente dell’istituto di ricerca italiano *Demoskopika*, affermò che la ‘*ndrangheta* è la mafia meglio organizzata, strutturalmente progettata sulla falsariga di una società per azioni.

Un’ulteriore causa venne esposta da Giuseppe Creazzo, procuratore della Repubblica di Firenze, il quale sostenne che la ‘*ndrangheta* iniziò a migrare verso i territori settentrionali quando si sentì sufficientemente forte, economicamente indipendente e pronta per investire i guadagni derivanti dai fatti illeciti commessi fino a quel momento³⁹.

Inizialmente si autofinanziò, soprattutto, grazie ai sequestri di persona. Come sottolinea Enzo Cicone⁴⁰, la conformazione del territorio calabrese favorisce i nascondigli, in particolare sull’Aspromonte, in cui vennero nascosti latitanti locali o dove vennero detenuti e poi liberati gli ostaggi rapiti al Nord.

Attualmente, come già affermò Creazzo, i sequestri di persona sono sempre più rari e il campo di operatività delle cosche ruota intorno agli investimenti edilizi, finanziari, agli appalti pubblici e alla politica. È impensabile, oggi, individuare un affiliato in base al basco e alla lupara; sono riusciti a infiltrarsi perfettamente tra i politici e i grandi imprenditori, «tra coloro i quali si vestono bene e girano con la valigetta». Non stringono più in mano un fucile o una pistola ma sono in possesso delle chiavi di accesso ai templi della finanza e della politica⁴¹.

Sempre secondo Creazzo, una delle cause che ha spinto le mafie ad operare lontano dal luogo di origine è costituita dall’introduzione nell’ordinamento della

³⁹ <https://www.youtube.com/watch?v=uwCCNGvy32w> min. 9:00

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ E. Cicone, *Le proiezioni mafiose al Nord*. Rubbettino, 2013.

legge Rognoni – La Torre del 1982. Tale legge, come detto in precedenza, introdusse le misure cautelari patrimoniali, che costituivano un ostacolo nella gestione degli affari illeciti. I capibastone si resero presto conto della pericolosità e del rischio economico di investire il denaro riciclato vicino ai luoghi di residenza della cosca⁴².

La forza della *'ndrangheta* è notoriamente l'infiltrazione subdola all'interno della comunità. Inizialmente, gli appartenenti alle *'ndrine* si infiltrarono nella società civile mediante l'ausilio dei cd. *uomini – cerniera*, vale a dire professionisti locali che avevano la capacità di mettere in contatto il mondo criminale con quello legale.

Purtroppo, gli abitanti delle regioni del Nord non si resero subito conto dell'esistenza di infiltrazioni mafiose: l'idea predominante era quella di una mafia che fiorisce nei luoghi poveri e malfamati. Mafia era sinonimo di omicidi e violenza, due aspetti assenti nelle città di destinazione degli affiliati. Ancora per poco. Non solo spopolava il detto «La mafia non esiste» ma si aggiunse «soprattutto non esiste al Nord». A mio avviso, questo è un chiaro indice di come sia stata molto scaltra e silente, attenta a non attirare l'attenzione su di sé. Enzo Ciconte, nella videointervista citata, puntualizzò che la *'ndrangheta* rappresenta una parte minoritaria della popolazione calabrese e, soprattutto, non ha il controllo del territorio della regione Calabria⁴³.

In ogni caso, pure se avvalorassimo la tesi secondo cui “mafia” equivale a “omicidi e violenza”, potremmo comunque affermare che anche al Nord la mafia esiste e documentarlo, per quanto riguarda le regioni settentrionali, almeno a partire dal 2008.

Nel mese di luglio di quell'anno, in un bar nel quartiere di San Vittore Olona venne assassinato Carmelo Novella. Carmelo Nunzio Novella era capo locale della *'ndrangheta* e presenziò altresì al *Summit* di Montalto, una riunione a cui parteciparono i più alti rappresentanti dell'organizzazione mafiosa. Novella figurava tra gli ottanta destinatari a cui l'autorità, durante le indagini *Mythos* svoltesi nel 2005, aveva applicato una misura cautelare; pertanto, era un personaggio già noto agli inquirenti al momento dell'omicidio.

⁴² *La 'ndrangheta al Nord*, Mafie&Dintorni, min. 9:00
<https://www.youtube.com/watch?v=Z3QJ8VmEeyY&t=716s>

⁴³ *Ibidem*, min. 17:00

Da quanto dichiarato da Creazzo, emerse come Novella avesse un'idea *sui generis* circa l'organizzazione della *'ndrangheta*. Egli, infatti, avrebbe voluto renderla autonoma e applicarvi regole e leggi interne differenti rispetto a quelle della matrice calabrese. Avrebbe voluto creare un *locale*⁴⁴ denominato "Lombardia", come la regione in cui operava, e farvi confluire le nuove leve del malaffare. Questo non fu possibile perché nel mese di luglio del 2008 perse la vita per mano di altri due *'ndranghetisti*. Il caso scosse la comunità e si iniziò a diffondere il dubbio che le mafie potessero essere giunte al Nord.

In realtà, nonostante questo fosse il primo eclatante episodio sanguinario, già nel 1994 la Commissione Antimafia aveva presentato una relazione al Parlamento, predisposta da Carlo Smuraglia⁴⁵, in cui si era discusso circa le possibili infiltrazioni delle associazioni di stampo mafioso nel nord Italia. Questa relazione fu la prima manifestazione di interrogativi concernenti l'espansione del fenomeno nel settentrione a seguito dell'immigrazione dei mafiosi; prima di allora, la mafia era solo quella siciliana.

Nonostante lo scalpore suscitato dall'idea che la mafia potesse essere giunta al Nord, chiaramente qualcuno sapeva ma non parlava, non per paura bensì perché l'attività svolta dall'associazione poteva rendersi utile e strumentale per alcuni tornaconti personali. Primi fra questi, gli uomini – cerniera e, in secondo luogo, ambiziosi professionisti senza scrupoli, operanti in ambito finanziario o appartenenti all'imprenditoria legata all'edilizia.

Secondo Ciconte, la *'ndrangheta*, oggi, è rinvenibile nei grandi affari economici fra cui, a titolo esemplificativo, l'EXPO svoltosi a Milano nel 2015, e nella partecipazione di imprese infiltrate dalla malavita nelle gare di appalto dei lavori pubblici.

È importante, altresì, rilevare come la *'ndrangheta* attualmente abbia il monopolio sul mercato europeo della cocaina⁴⁶. Alla luce di un *blitz* avvenuto a metà degli anni '10, è stato rilevato dalle autorità il valore della sostanza: una quantità equivalente al valore di € 1.000 viene rivenduto sul mercato per, circa, € 50.000.

⁴⁴ L'unità più piccola in cui è strutturata internamente la *'ndrangheta*.

⁴⁵ Fu un senatore e avvocato italiano. Combatté altresì come partigiano nel gruppo di combattimento "Cremona" durante la Seconda Guerra Mondiale.

⁴⁶La *'ndrangheta al Nord*, Mafia&Dintorni, min. 18:00
<https://www.youtube.com/watch?v=Z3QJ8VmEeyY&t=716s>

Di recente, nel mese di dicembre 2022, è circolata una notizia riguardante un camion giallo⁴⁷ (altre fonti⁴⁸ parlano di “autovettura”) contenente circa novecento chilogrammi di sostanza stupefacente coinvolto nel crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto del 2018. Solo pochi mesi fa, quindi, sono venute alla luce alcune intercettazioni tra *boss* della ‘*ndrangheta* a proposito di questo “carico speciale”. Quanto si evince dalle telefonate riguarda il furto della cocaina: coloro dai quali è stata acquistata sanno che il ponte è crollato e, con esso, anche il mezzo di trasporto; pertanto, si sarebbe potuti intervenire al fine di recuperare la sostanza e distribuirla agli spacciatori senza dover dare conto ai venditori, ignari dell’operazione post perdita. In realtà sono sorti vari dubbi riguardo la veridicità di quanto emerso dalle intercettazioni: dai video che ritraggono la caduta del ponte si può vedere solo un’autovettura gialla, con una capienza non adatta al trasporto di quell’elevata quantità di cocaina. La notizia è stata quindi presto smontata e smentita; resta fermo il fatto che il potere della ‘*ndrangheta* su questa branca del mercato è enorme.

Secondo il presidente di *Demoskopika*, in questo momento al Nord sono presenti circa centoventi ‘*ndrine*, di cui almeno una settantina stabilite all’interno del triangolo industriale⁴⁹.

2.2. La ‘*ndrangheta* in Liguria

Vi sono opinioni discordanti per quanto riguarda la data in cui la ‘*ndrangheta* si sarebbe instaurata in Liguria: alcune fonti⁵⁰ sostengono che l’associazione si insediò in Liguria negli anni ’60, quale conseguenza del soggiorno obbligato; mentre altre, tra cui le dichiarazioni del pentito Giacomo Lauro⁵¹, affermano che già negli anni ‘50 del secolo scorso venne aiutato a scappare mediante l’ausilio mafioso il *boss* latitante Angelo Macrì. In particolare, quest’ultimo sarebbe stato aiutato ad emigrare negli Stati Uniti dal *locale* di Genova, il cui capo era Antonio Rampino, per sfuggire alle conseguenze di un omicidio compiuto ai danni di un carabiniere.

⁴⁷ <https://tg24.sky.it/cronaca/2022/12/14/ponte-morandi-camion-hashish>

⁴⁸ <https://www.open.online/2022/12/14/ponte-morandi-camion-droga-ndrangheta-cosa-non-torna/>

⁴⁹ *La ‘ndrangheta al Nord*, Mafia&Dintorni min. 13:00

<https://www.youtube.com/watch?v=Z3QJ8VmEeyY&t=716s>

⁵⁰ <http://www.area-c54.it/public/cosa%20nostra%20e%20ndrangheta.pdf>

⁵¹ M. Grasso e M. Indice, *A meglio parola. Liguria terra di ndrangheta*. De Ferrari, 2013. p. 30.

La regione Liguria è una striscia di terra la cui morfologia si rivela ottimale per le cosche in quanto collegata strategicamente sia via mare, grazie ai porti di Genova e Savona, sia via terra in quanto confinante con la ricca Costa Azzurra.

Proprio in Liguria si instaurarono numerose famiglie: il confine della regione era sotto il controllo dei Marcianò, il savonese fu dominato dalle famiglie Fazzari e Gullace, a Genova si insediò il *boss* Antonio Rampino mentre il levante venne controllato dalle famiglie Nucera e Rodà – nel comune di Lavagna – e Romeo, Siviglia, De Masi e Rosmini, all'estremo levante ligure⁵².

Come si è visto, la struttura della *'ndrangheta* è complessa, fondata sul vincolo familiare e, per riprendere le parole di Creazzo, assomiglia ad una società per azioni. La cellula base dell'associazione è la *'ndrina* e più *'ndrine* formano un *locale*, vale a dire cosche monofamiliari (o poco più estese a causa dei matrimoni combinati). Laddove riceva il consenso da parte del *capolocale*, la *'ndrina* può distaccarsi e diventare autonoma, quindi non basata sul vincolo familiare. Ogni *locale* fa riferimento alla cosca d'origine in Calabria; il locale è disegnato secondo un modello cd. di doppia compartimentazione, composto dalla *Società minore* e dalla *Società maggiore*. La *Società minore* è composta da almeno sette affiliati ed ogni sua decisione non dev'essere sottoposta all'approvazione della *Società maggiore*. Non in tutti i locali viene costituita la *Società maggiore*⁵³. Il livello superiore è composto dalle *camere di compensazione*, vale a dire un'unità con funzioni di controllo e coordinamento dei *locali* su un territorio. In Liguria la *camera di compensazione* era insediata nel capoluogo e operava, altresì, nei confronti dei *locali* presenti in Costa Azzurra. Infine, vi è il *Crimine* (o *Provincia*), struttura di governo con funzioni decisionali, istituita sul modello della cd. *Cupola*⁵⁴ siciliana. È posta al di sopra dei tre mandamenti⁵⁵ in cui è suddivisa la Calabria e di tutti i *locali* presenti in Italia e nel mondo⁵⁶.

⁵² <http://mafieinliguria.it/la-ndrangheta-in-liguria-mappatura-delle-cosche/>

⁵³ M. Grasso e M. Indice, *A meglio parola*, cit., p. 55.

⁵⁴ La *Cupola*, altresì denominata "Commissione interprovinciale", è l'organo direttivo della mafia siciliana a cui partecipavano i *boss* delle principali città in cui era insediata l'organizzazione: Trapani, Messina, Palermo, Catania, Caltanissetta, Enna e Agrigento.

⁵⁵ I mandamenti in cui è suddivisa la regione Calabria sono tre: il mandamento Tirrenico, il mandamento Jonico e il mandamento Centro. Sono sovrastrutture territoriali con funzione di raccordo tra i *locali* e il *Crimine*. Vennero scoperti grazie alle indagini condotte nel 2010, denominate "Crimine".

⁵⁶ <https://www.open.online/2022/12/14/ponte-morandi-camion-droga-ndrangheta-cosa-non-torna/>

Da quanto si evince da una ricerca effettuata nel 2013, la Liguria è una delle regioni con più infiltrazioni mafiose d'Italia e le province che presentano un più alto tasso di rischio sul piano nazionale, dopo Milano e Torino, sono Imperia e Genova.

Nonostante la *'ndrangheta* abbia subito un'evoluzione anche dal punto di vista del *modus operandi*, la sua presenza in regione negli ultimi anni è stata avvertita ed ha attirato l'attenzione delle autorità, soprattutto nel savonese.

2.2.1 La cava dei veleni

Nel 1992 la cosiddetta cava dei veleni, sita nel comune di Borghetto Santo Spirito, fu al centro dell'attenzione degli inquirenti e dei media poiché nel suo sottosuolo vennero trovati migliaia di fusti di rifiuti tossico – nocivi⁵⁷ a seguito di una frana che scoprì quanto illecitamente nascosto. La cava apparteneva alla famiglia Fazzari, una delle più influenti nel ponente ligure poiché appartenente alla cosca Raso – Gullace – Albanese. La cava era situata vicino alla villa della famiglia Fazzari, costruita abusivamente e mai demolita; solo un funzionario la dichiarò tale ma si ritrovò emarginato dalla società, evidente segno di connivenza.

Il danno ambientale generato dalla fuoriuscita di amianto dai fusti e dispersosi nel torrente, inquinando anche l'acquedotto, fu notevole. Per tale reato, i principali membri della famiglia indagati furono Francesco Fazzari, proprietario della cava, e il figlio Filippo: Francesco Fazzari morì durante il processo, mentre Filippo risulta attualmente latitante in Spagna, dopo aver scontato una pena pari ad anni quattro e mezzo, in base a una sentenza emessa dalla Corte d'appello di Genova⁵⁸.

Attualmente, il proprietario della cava è Rolando Fazzari, un altro figlio di Francesco Fazzari. Rolando, al contrario della sua famiglia, scelse di non seguire le orme del padre; anzi, già da ragazzo si rifiutò di compiere un omicidio che gli venne commissionato. Rolando, in un'intervista⁵⁹, affermò che «la *'ndrangheta* ha due

⁵⁷ <https://www.ilfattoquotidiano.it/2015/11/03/liguria-cava-dei-veleni-bonificata-ma-spuntano-i-bidoni-e-il-sindaco-e-indagato/2183590/>

⁵⁸ <https://www.tpi.it/news/ndrangheta-liguria-viaggio-mimmo-lombezzoni-alla-scoperta-2016101823544/>

⁵⁹ *La 'ndrangheta al Nord*, Mafia&Dintorni, minuto 17 e ss.
<https://www.youtube.com/watch?v=Z3QJ8VmEeyY&t=716s>

strade: una per il cimitero e l'altra per la galera». Pertanto, avendo aspettative nettamente superiori per sé e per la sua famiglia, decise di contrapporsi all'ambiente in cui era cresciuto.

Rolando ha avvertito la presenza della *'ndrangheta* più volte, a partire da episodi minori quali trovare la strada sbarrata, più pesanti come ad esempio rinvenire i camion con cui lavorava incendiati, fino ad arrivare al ritrovamento di «un capriolo con la testa mozzata posizionato in mezzo alla cava con accanto una croce». Avvertimenti che lasciano poco spazio all'immaginazione.

Ma il figlio di Francesco Fazzari sostiene anche un'altra battaglia, questa volta contro l'autorità. Più volte ha richiesto di poter mettere in sicurezza la cava, nonostante fosse dovere del proprietario precedente, Carmelo Gullace, e più volte l'autorizzazione da parte del comune gli è stata negata. A causa di tale "negligenza", in seguito al verificarsi di una frana perse la vita suo figlio diciottenne.

2.2.2 Giulia Fazzari⁶⁰

Giulia Fazzari è la figlia di Francesco Fazzari, nonché sorella di Rolando. Al contrario del fratello, decise di seguire le orme del padre e sposò Carmelo Gullace, uno dei principali esponenti *'ndranghetisti* della Liguria. Giulia Fazzari attirò, già negli anni '80, l'attenzione del giudice Giovanni Falcone, il quale avrebbe voluto interrogarla per ottenere informazioni concernenti sia l'attività svolta in Calabria – vale a dire gli attentati nei confronti di coloro che gestivano i cantieri pubblici, che non si erano chinati ai voleri delle cosche e l'acquisto da parte del Fazzari della tenuta di Acarta destinata a diventare base della cosca – sia l'attività svolta in Liguria, finalizzata a stringere rapporti per agevolare gli affari, a procurarsi testimonianze pilotate e «quanto altro necessario per pilotare i processi»⁶¹, come affermò un testimone. Nel decennio successivo a Giulia Fazzari viene applicata la misura cautelare del sequestro di beni, sostanzialmente appartenenti alla *'ndrangheta*, ma di cui, formalmente, risultava titolare.

⁶⁰ <https://mafie.blogautore.repubblica.it/2017/07/07/ai-piedi-della-signora-giulia/>

⁶¹ *Ibidem*.

Il matrimonio con Carmelo Gullace le permise di diventare «un tassello sempre più nevralgico nell'organizzazione⁶²». La coppia, attraverso truffe, estorsioni e riciclaggio di denaro riuscì ad infiltrarsi nelle gare di appalto più ambite, tra cui quelle dell'alta velocità, e strinse alleanze con i “potenti” liguri, tra cui i Mamone, che gestivano le bonifiche a Genova, e i Fotia, che gestivano i subappalti nel savonese. Solo l'operazione *Alchemia* riuscì a depotenziare le azioni di Giulia Fazzari, ormai affermatasi sul piano internazionale, grazie alle alleanze strette oltre oceano. Attualmente, si trova in carcere dal luglio del 2019, condannata *ex articolo 416 bis*.

È interessante osservare come la posizione della signora Fazzari presentasse tutte le peculiarità appartenenti alle mafie, vale a dire il controllo di un territorio su cui risiedono cittadini sottoposti alla giurisdizione mafiosa, l'intrattenimento di rapporti di dipendenza personale (tra cui atteggiamenti di timore o reverenza rinvenibili nei confronti del mafioso o la creazione di rapporti in cui i cittadini non sono liberi, bensì sottoposti a intimidazione), l'utilizzo della violenza – anche solo paventata – o di minacce, anche in forma larvata e, infine, l'intrattenimento di rapporti organici con la politica.

2.3 La ‘ndrangheta a Genova

La ‘ndrangheta a Genova è presente da più di mezzo secolo: a capo dell'organizzazione si è imposto Antonio Rampino, fino alla sua morte avvenuta nel 2008, e, in seguito, Domenico Gangemi.

2.3.1 Antonio Rampino

Antonio Rampino, detto “*u massaro*”, è stato capo del *locale* di Genova. Apparentemente, conduceva una vita umile facendo il commerciante nel quartiere di Marassi. È così che la ‘ndrangheta si è sempre nascosta in Liguria. Era emigrato a Genova nel Dopoguerra e, ufficialmente, aveva sempre vissuto vendendo i suoi

⁶² *Ibidem*.

prodotti nei mercati rionali. Eppure, al suo funerale nel 2008, era presente quasi un centinaio di persone.

Compare 'Ntoni, u massaru, era sconosciuto a chi con la *'ndrangheta* non c'entrava, ma al suo funerale vi erano i principali esponenti delle cosche liguri e del basso Piemonte, sorvegliati di nascosto dai *Ros* che si erano infiltrati alla cerimonia. Infatti, come nei più famosi film che hanno ad oggetto famiglie mafiose, da un funerale o dalle celebrazioni ufficiali si possono desumere molti aspetti della vita del defunto, tra cui relazioni, stile di vita e amicizie. Le amicizie di Antonio Rampino erano importanti: era presente Domenico Gangemi, che lo avrebbe sostituito come *capo locale* di Genova, Carmelo Gullace, la famiglia Fazzari di Savona, le famiglie Romeo e Siviglia di Sarzana, i Barillaro di Ventimiglia e, addirittura, Giuseppe Caridi, consigliere comunale di Alessandria, arrestato nel 2011 per aver intrattenuto relazioni con le cosche *'ndranghetiste* ma assolto in un secondo momento⁶³. Tra i tanti partecipanti, non passarono inosservate le personalità di Luigi Mamone, padre di Gino Mamone, e Francescantonio Anastasio, commercialista avente lo studio nel pieno centro della città di Genova, il cui nome fece discutere durante le indagini dell'operazione denominata "Maglio 3", di cui tratterò nel prossimo capitolo.

2.3.2. Le famiglie Raso, Gullace e Albanese

Sempre a Genova, un appartenente alla cosca Raso – Gullace – Albanese, operò per molto tempo nel settore degli appalti, vincendo bandi di gara con la sua ditta "Cemin Srl". Tra le opere di tale impresa troviamo lavori importanti, tra cui le nuove costruzioni nel quartiere di San Biagio, in Valpolcevera, e il centro commerciale "Fiumara", a Sampierdarena.

Nel marzo del 2013 il nome di Antonino Raso venne alla luce, a causa di una protesta da parte di tre operai, suoi dipendenti, che lamentavano il mancato pagamento delle spettanze da parte del titolare. Antonino Raso, dalle intercettazioni, veniva descritto come "uno di Serie A" e venne arrestato contestualmente al "boss del Nord-Ovest", Carmelo Gullace. L'impresario

⁶³ M. Grasso e M. Indice, *A meglia parola. Liguria terra di 'ndrangheta*. De Ferrari, 2013. Pagg. 19 – 20.

genovese, residente a Bolzaneto, finì in manette a causa delle tangenti versate regolarmente a favore di *Coopsette*, al fine di ottenere i sub-appalti⁶⁴.

Proprio nei pressi del centro commerciale Fiumara si tenne un *summit* nel 2011 a cui parteciparono i principali esponenti della ‘*ndrangheta*, Girolamo Raso, Carmelo Gullace, Girolamo Giovinazzo e Orlando Sofio, che si concluse in un bar di via Molteni in presenza di Antonino Raso. Dagli interrogatori emerse che «Genova è geograficamente più alta [della Calabria]⁶⁵», vale a dire che l’influenza degli ‘*ndranghetisti* stanziati a Genova era molto più importante rispetto a quelli rimasti in Calabria.

Già negli anni '70 la famiglia Raso era ben nota alla comunità residente a Bolzaneto, che ne era intimorita: era solita infatti effettuare consumazioni nei locali del quartiere senza pagamento e, più in generale, esercitava intimidazioni e violenze nei confronti dei gestori e dei commercianti che si dimostravano resilienti. Un altro episodio noto riguarda una faida familiare, per la quale i Raso vennero minacciati attraverso l’incendio dell’autovettura, sfortunatamente parcheggiata nelle vicinanze di testimoni.

Purtroppo, come si evince da suddetti racconti, molti sospettavano attività illecite, tanti erano a conoscenza della atavica faida esistente, nata in tempi e territori lontani nei confronti di un’altra famiglia calabrese, ma pochi conoscevano la vera natura e la consistenza dei traffici in questione.

Si era portati a catalogare queste “avvisaglie” come atti di bullismo e /o microcriminalità, si credeva che la faida esistente si trascinasse da una ‘lite’ riguardante persone e territori geograficamente lontani, certo non si immaginava fosse l’inizio di una radicalizzazione nel tessuto economico di questa comunità mafiosa, ai tempi piuttosto fiorente.

2.3.3 La famiglia Macrì

Nel 1951 a Delianova, in provincia di Reggio Calabria, un maresciallo dei carabinieri venne ucciso da Angelo Macrì, un ragazzo di circa vent’anni, con la fama di bravo ragazzo. Il gesto compiuto nei confronti di Antonio Sanginiti era dettato dal desiderio di vendetta: il carabiniere, infatti, spinto dal senso del dovere,

⁶⁴ <http://mafieinliguria.it/wp-content/uploads/2016/07/21-Luglio-2016-II-Secolo-XIX-1.pdf>

⁶⁵ *Ibidem*.

qualche mese prima aveva arrestato i fratelli di Angelo, Rocco e Giuseppe, e in uno scontro a fuoco era rimasto ucciso un altro membro della famiglia Macrì, Giovanni.

Dopo l'omicidio, Angelo Macrì scappò e si diresse verso le colline calabresi, fino ad arrivare presso la casa di un pastore, Francesco Papalia. Anche in questo caso il giovane non esitò a sparargli, affermando di trovarsi lì per regolare alcuni conti. Poi di lui si persero le tracce per decenni. Angelo Macrì venne soprannominato “re dell'Aspromonte”; in un primo momento fuggì in Liguria e varcò il confine francese aiutato dalla malavita insediata al Nord, in seguito riuscì a rifugiarsi a Buffalo, negli Stati Uniti, dove venne catturato.⁶⁶

La famiglia Macrì giunse a Genova a causa del soggiorno obbligato introdotto dalla legge del 1965; in particolare, il cd. “capo dei capi” Antonio Macrì venne mandato a Casarza Ligure per sfuggire alle faide e alla fame.

2.3.4. La famiglia Mamone⁶⁷

Correva l'anno 1993 quando nella residenza dei Mamone a Fegino, in Valpolcevera, si festeggiò un battesimo, ritratto in un filmato. Quest'ultimo riprendeva esponenti della ‘ndrangheta calabrese residenti in Liguria, tra cui Antonio Rampino – allora *capolocale* di Genova – Carmelo Gullace, Giulia Fazzari e, a parlare con un giovane Gino Mamone, vi era Franco Rampino, fratello di Antonio.

Proprio Antonio Rampino, secondo gli inquirenti, intratteneva rapporti con i fratelli Mamone, imprenditori e fondatori della società “F.lli Mamone di Mamone Luigi & C. snc”, costituita nel 1982. Negli anni, i fratelli si erano divisi le parti spettanti dell'azienda alla morte del padre, Luigi, e il settore che divenne più proficuo fu quello di Gino Mamone, il quale si occupava di rifiuti. Inoltre, nel filmato venne ripreso anche un altro personaggio rilevante soprattutto nell'indagine “Maglio 3”, di cui mi occuperò nel capitolo successivo: Cosimo Gorizia.

Tra le conoscenze di Gino Mamone rientrava tale Bruno Sofio, anch'egli impresario, titolare della *Sofio Elia sas*. Dalle intercettazioni, risultò che Sofio e Gino Mamone disquisivano di alcune tonnellate di rifiuti, che avrebbero dovuto

⁶⁶<https://vittimemafia.it/1-settembre-1951-delianuova-e-piani-di-carmelia-rc-uccisi-antonio-sanginiti-maresciallo-dei-carabinieri-e-francesco-papalia-un-pastore-per-vendetta/>

⁶⁷ M. Grasso e M. Indice, *A meglio parola*. cit., pp. 178 – 185.

essere smaltite da Sofio ma eccedenti i limiti imposti per legge. In seguito alle intercettazioni, venne indetta l'operazione "Pesciolino d'Oro" inerente al futuro delle bonifiche a Genova. La Procura chiese l'arresto per Mamone, Sofio e altre persone: Mamone fu infine prosciolto dall'accusa, mentre Sofio venne condannato a tre anni per traffico di sostanze pericolose.

Gino Mamone, titolare dell'industria *EcoGe*, vantava conoscenze politiche, tra cui l'ex sindaco del capoluogo ligure, Marta Vincenzi, e l'ex Presidente della stessa regione, Claudio Burlando, i quali negarono alcun tipo di rapporto con lo stesso. Proprio nel 2011, quando la città di Genova nel mese di novembre dovette fronteggiare l'alluvione tristemente nota e la conseguente esondazione del torrente Fereggiano, la Vincenzi affidò la pulizia del fango e dei detriti all'*EcoGe*, suscitando nella comunità diverse perplessità. L'allora primo cittadino si difese assicurando la regolare partecipazione e aggiudicazione della gara. Nel corso degli anni le indagini che videro protagonista Gino Mamone furono diverse, ma tutte si conclusero con l'archiviazione.

Anche il fratello Vincenzo ebbe problemi con la giustizia e fu soggetto all'attenzione delle forze dell'ordine nel 2003, accusato dei reati di bancarotta e riciclaggio, insieme alla moglie, Tiziana Ostertag. Come un fulmine a ciel sereno, la donna decise di rilasciare alcune interviste rivelando i retroscena della famiglia Mamone e dichiarando che la stessa intratteneva rapporti con personaggi politici di rilievo, società, aziende e banche sia genovesi che nazionali ed internazionali. Le dichiarazioni della donna furono attenzionate dalla Direzione distrettuale antimafia ma, dato il suo carattere esuberante e scostante, fu ritenuta inattendibile e la Procura archivì le indagini.

Un'ultima sconcertante vicenda che fece discutere riguarda il caso di una giornalista romana, Maria Teresa Falbo, portavoce di *Confapi*, la quale nel 2010 rivelò che il presidente dell'ente per cui lavorava le chiese di entrare a far parte di una loggia massonica. Il punto focale fu che la sede di tale loggia si trovava in casa della famiglia Mamone a Fegino. Anche in questo caso le conseguenze giudiziarie furono nulle.

Le intercettazioni nei confronti di Gino Mamone e degli altri componenti della famiglia continuarono negli anni a seguire ma nessun'indagine riuscì a portarli davanti ad un magistrato per reati di mafia.

2.3.5. Domenico Gangemi

Domenico “Mimmo” Gangemi viveva a Genova nel quartiere di San Fruttuoso ed era conosciuto dalla comunità quale verduraio rionale, gestore di un modesto negozio situato in Piazza Giusti. Non fece mai trapelare le ombre del suo passato.

In seguito ad un omicidio commesso negli anni '70 del secolo scorso in Calabria, Mimmo Gangemi decise di mimetizzarsi tra gli immigrati economici che cercavano un futuro nel Nord Italia. In realtà, i *Ros* lo giudicarono, al momento dell'arresto, un vero e proprio *boss*. Addirittura, sembrò essere lui il successore designato di Antonio Rampino.

Domenico Gangemi intrattenne, durante il periodo di soggiorno in Liguria, rapporti con il “capo dei capi” della *'ndrangheta*, Domenico Oppedisano, aggiornandolo ed informandolo circa i movimenti delle cosche e dei *locali* in Liguria e nel basso Piemonte. I rapporti intrattenuti tra il Gangemi e il *boss* Oppedisano emersero da una telecamera nascosta posta a Rosarno, alla sommità di un tronco in uno dei terreni appartenenti al capo calabrese, il 14 agosto del 2009⁶⁸.

Al momento dell'intercettazione ambientale, il ruolo di Domenico Gangemi era sconosciuto alle autorità, che lo scoprirono nel corso della conversazione tra lo stesso e Oppedisano. Vi era altresì coinvolto Francesco Morello, nipote del Gangemi, che lo aveva accompagnato in Calabria appositamente per partecipare all'incontro con il boss. *Don Micu*, così veniva chiamato Oppedisano, al momento dei fatti aveva 81 anni ed era il “Capocrimine”, Capo assoluto della *'ndrangheta*.

Ciò che emerse dalla conversazione fu la facoltà di Gangemi di «conferire doti all'interno del *locale* genovese e dei locali da questo dipendenti⁶⁹». Emersero problematiche concernenti il mancato rispetto della rigida gerarchia *'ndranghetista*, ma il vero motivo per cui venne convocato il vertice fu una «situazione importante che avrebbe dovuto verificarsi il 19 [agosto del 2009]⁷⁰». La situazione di cui trattasi, secondo le autorità, era il matrimonio tra i figli di due affiliati, durante il quale sarebbero state assegnate le nuove cariche e nominati i nuovi vertici

⁶⁸ M. Grasso e M. indice, *A meglio parola*, cit., pp. 58 – 61.

⁶⁹ *Ibid.* p. 60.

⁷⁰ *Ibidem.*

dell'associazione di stampo mafioso. Il nome di Mimmo Gangemi risuonò tra i media solo nel 2010, al momento del suo arresto, e lasciò esterrefatta la comunità genovese: «Ma Mimmo chi? Il verduraio?».

Il passato che Gangemi era riuscito a tenere nascosto alla comunità genovese era tutt'altro che tranquillo: negli anni Settanta era considerato *capo 'ndrina* del quartiere “Spirito Santo” di Reggio Calabria; nel 1972 era stato arrestato per l'omicidio di Giovanni Barcella; nel 1983 aveva attirato l'attenzione degli inquirenti per traffico di stupefacenti; nel 1985 era stato fermato in Francia, vicino al confine ligure, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e, infine, nel 1993, sempre accusato di reati concernenti il traffico di droga, il suo nome era stato accostato a quelli di Salvatore Maio e Onofrio Garcea⁷¹. Ma per i genovesi era soltanto “Mimmo, il re dell'ortofrutta”, come si chiamava la sua bottega di Piazza Giusti.

I movimenti che avvenivano all'interno del negozio rendevano Mimmo un commerciante *sui generis*; infatti, incontrava picciotti calabresi in cerca di consigli, latitanti in cerca di appoggio logistico e consulenze o, ancora, politici alla ricerca di consensi elettorali da parte della comunità calabrese. A causa dell'avanzare dell'età, Domenico Gangemi non aveva più la capacità di “esercitare”, ma la sua anzianità lo rendeva autorevole e rispettato dalle giovani leve che operavano quotidianamente sul campo, compiendo reati di spaccio, minacce, incendi, ecc.

L'arresto di Gangemi nel 2010 segnò un episodio molto significativo per la regione, poiché ci si rese conto in quell'istante che la *'ndrangheta* si era radicata in Liguria.

⁷¹ Risultarono entrambi tra gli indagati di “Maglio 3”, ritenuti dalla Cassazione personaggi apicali della *'ndrangheta* ligure.

3. «[...] e avrà quindi anche una fine.»

Purtroppo, in Liguria, come in tutto il Nord Italia, i processi per mafia tardarono ad essere celebrati a causa sia della connivenza che dell'ignoranza circa la diffusione del fenomeno nelle regioni settentrionali. Nonostante questo ritardo e le resistenze di parte della magistratura, che non riconobbe integrati gli estremi dell'articolo 416 *bis* del Codice penale, alcuni processi segnarono un punto di svolta nella storia della lotta contro le cosche *'ndranghetiste* radicate nel territorio settentrionale della penisola, concluse con la condanna dei soggetti apicali.

3.1 “La Svolta”

La presenza della *'ndrangheta* in Liguria non fu semplice da accertare poiché l'attenzione dell'autorità si concentrò, inizialmente, sull'operato di Cosa Nostra, in particolar modo nel centro storico del capoluogo ligure.

Già nel 1980 il nome di Giuseppe Marciandò aveva riecheggiato nei commissariati in relazione al c.d. “processo Teardo”. In tale sede non ci furono condanne ex articolo 416 *bis* del Codice penale, ma venne appurato il sodalizio tra le cosche e parte della classe politica, che fu nondimeno reputato dagli inquirenti indice di associazione a delinquere, ma senza riferimento alla natura mafiosa. La magistratura, infatti, ritenne fondamentale – ai fini dell'emanazione della pronuncia – la differenza tra un modo di fare arrogante, causato dal potere detenuto dai personaggi di spicco della comunità calabrese, e il metodo mafioso⁷².

In particolare, quest'ultimo risulta connotato dagli elementi specializzanti della fattispecie del 416 *bis*: la forza di intimidazione, l'assoggettamento al volere dell'associazione e l'omertà, oltre che le finalità più specifiche indicate dal legislatore (la gestione o il controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, il conseguimento di profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, l'impedimento o l'ostacolo del libero esercizio del voto o, ancora, il procacciamento di voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali). Per lungo tempo, soprattutto in relazione alle mafie cd. *in trasferta*, nelle aule giudiziarie vi fu incertezza circa l'effettività del metodo mafioso, a causa di un

⁷² <http://mafieinliguria.it/mafie-in-liguria-le-prime-infiltrazioni/>

forte contrasto giurisprudenziale⁷³. Una parte della giurisprudenza sosteneva che dovesse essere sempre accertato in concreto l'agire secondo metodo mafioso integrando tutte le condotte disciplinate del terzo comma dell'articolo 416 *bis*. Al contrario, una corrente di pensiero differente sosteneva che fosse sufficiente la potenzialità dell'agire mediante metodo mafioso, risultando ridondante la prova dello stesso nel caso concreto; «è sufficiente accertare il collegamento tra le due entità [“cellule delocalizzate” e “casa madre”] grazie al quale la cellula erediterebbe la capacità potenziale di sprigionare una forza intimidatrice»⁷⁴. Solo nel 2019 le Sezioni Unite avrebbero avvallato il primo orientamento – trattando il famoso caso “Mafia Capitale” – ponendo temporaneamente fine al conflitto⁷⁵.

Agli inizi degli anni Novanta, si procedette con un'inchiesta che verteva sulla diffusione della mafia al Nord. A seguito della prima guerra di mafia napoletana, molti camorristi per disperdere le loro tracce emigrarono al Nord dove si insediarono continuando a svolgere le attività illecite intraprese in passato nei loro territori. A questi soggetti si unirono gli emigrati calabresi. Benché anche in quell'occasione l'accusa avanzata fosse di associazione mafiosa ex articolo 416 *bis* del Codice penale, i giudici non riconobbero gli estremi atti ad inquadrarne la fattispecie⁷⁶. In particolare, venne riscontrata l'assenza degli elementi costitutivi del reato di associazione mafiosa.

Dopo questi primi timidi tentativi, l'operazione denominata “Il colpo della strega”⁷⁷, giunta a processo nel 1994, segnò un punto di svolta importante, poiché le conseguenze giudiziarie furono rilevanti: nel ponente ligure più di quaranta persone vennero arrestate in quanto ritenute affiliate alla ‘*ndrangheta*. I reati contestati in tale sede furono i tradizionali reati mafiosi, quali il traffico di droga, l'estorsione, la rapina e, addirittura, l'omicidio. Nel corso degli anni '80, infatti, si erano registrati, nell'estremo ponente della nostra Regione, alcuni omicidi accomunati da un unico movente: il traffico di droga.

Il G.i.p. per la prima volta riuscì a ricostruire il *modus operandi* dell'organizzazione, basato su un doppio livello: uno legale e uno illegale; il primo

⁷³ G. Insolera, T. Guerini, *Diritto penale e criminalità organizzata*, III edizione, Giappichelli, 2022. P. 80.

⁷⁴ *Ibid.* p. 81.

⁷⁵ *Ibidem.*

⁷⁶ <http://mafieinliguria.it/mafie-in-liguria-le-prime-infiltrazioni/>

⁷⁷ *Ibidem.*

era strumentale a garantire la copertura del secondo. Le attività legali di copertura erano spesso favorite e protette da amministratori locali poco onesti, in cambio di voti elettorali.

Ai vertici di tali traffici vennero individuati Francesco Marciandò e Antonio Palamara. Nonostante gli imputati fossero condannati a pene pesanti relativamente ai singoli crimini commessi, non fu ravvisato il reato associativo, per il quale vennero assolti. La motivazione dell'assoluzione risiedeva nell'operare individualmente o in piccoli gruppi e non come un unico *locale*. Pertanto, l'accusa di associazione mafiosa decadde e non venne ravvisata neppure l'associazione per delinquere semplice⁷⁸.

L'operazione "La Svolta", fu una evoluzione di queste inchieste precedenti che non avevano portato alle conseguenze giuridiche sperate. I fatti oggetto di inchiesta erano avvenuti nel Ponente ligure; pertanto, il tribunale competente era quello della città di Imperia. Gli imputati erano riconducibili a due gruppi distinti, uno operante a Ventimiglia, l'altro a Bordighera. La sentenza di I grado condannò gli appartenenti ad entrambi i gruppi per associazione mafiosa.

Nel processo di secondo grado, svoltosi presso la Corte d'Appello di Genova, ad occuparsi della difesa degli imputati, in particolare dei Marciandò e dei Pellegrino, fu l'avvocato Marco Bosio⁷⁹, il quale cercò – nella sua linea difensiva – di demolire l'accusa del reato di associazione mafiosa, a causa della gravosa pena prevista. In particolare, gli aspetti su cui si verteva la strategia difensiva erano tre: l'assenza del vincolo tipicamente mafioso; l'insussistenza del metodo mafioso, poiché le attività intraprese erano prive di violenza o minaccia; le mancate condizioni di assoggettamento ed omertà. In particolare, la mancanza dell'elemento di assoggettamento rappresentò il *discrimen* tra l'articolo 416 c.p. e 416 *bis* c.p.

Alcuni episodi riportati nel corso del secondo grado di giudizio, vennero prontamente ed abilmente sminuiti dall'avvocato Bosio. Per esempio, quando Giuseppe Marciandò, detto Peppino, fu accusato di essere stato d'ausilio nell'omicidio di Vincenzo Priolo, avvenuto in Calabria. Effettivamente, l'accusa di essere implicato nelle vicende *'ndranghetiste* avrebbe potuto essere un indice inequivocabile di struttura mafiosa alla base dell'associazione.

⁷⁸ *Ibidem*.

⁷⁹ <https://mafieinliguria.it/maxi-arringa-avvocato-bosio/>

Un ulteriore episodio⁸⁰ riguardò Carla Bottino, una piccola albergatrice, avente in gestione l'hotel "Piccolo Paradiso", la quale non registrò la permanenza di tre individui all'interno della propria struttura su richiesta di Marciànò. L'accusa rilevò in tale comportamento l'elemento dell'assoggettamento, ma anche in questo caso l'avvocato Bosio concentrò l'attenzione sull'atteggiamento – apparentemente – sereno della donna al momento della testimonianza, sostenendo che il favore prestato era un segno amicale, in virtù della lunga conoscenza che intercorreva tra Giuseppe Marciànò e la signora Bottino. Non è chiaro quale fosse il tornaconto di questa illegale omissione per Marciànò.

I fatti avvenuti nel comune di Bordighera risultarono confusi: il p.m. Arena non aveva dubbi sull'appartenenza della famiglia Pellegrino alla cosca di Ventimiglia, unico *locale* esistente, secondo i *Ros*, al momento della formulazione dell'imputazione. Pertanto, il magistrato inquirente chiese, inizialmente, l'applicazione delle misure cautelari al *locale* di Ventimiglia, considerato l'unico operante nella zona. Il giudice istruttore, però, negò l'applicazione ai Pellegrino perché non considerati affiliati alla '*ndrangheta*, in quanto non facenti parte del *locale* di Ventimiglia. Pertanto, il p.m., anziché impugnare il rigetto, decise di modificare il capo di imputazione, integrando la precedente richiesta con il capo "A *bis*", con cui chiedeva l'applicazione delle suddette misure al *locale*, distinto e autonomo, di Bordighera. I *capi locale* sarebbero stati i fratelli Fortunato e Francesco Barilaro, Benito Pepè e Michele Ciricosta, precedentemente già processati per 416 *bis* nell'inchiesta "Maglio 3" ed assolti in tale sede. I fratelli Pellegrino (Giovanni, Roberto e Maurizio) e Antonino Barilaro furono accusati di essere soltanto sodali del *locale* medesimo, il quale risultava privo di capi: fu proprio tale contraddizione a risultare fondamentale per la strategia difensiva.

Una circostanza che fece discutere dal punto di vista giuridico fu quella concernente l'aggravante alla fattispecie del 416 *bis*⁸¹, introdotta nel 1991 con il decreto-legge numero 152: l'agevolazione mafiosa⁸². Il punto controverso della disposizione riguardò la natura esclusivamente soggettiva della stessa: il legislatore non disciplinò alcuna condotta indicativa della fattispecie, neppure in astratto, e questo fu un ostacolo ai fini dell'applicazione della stessa. L'aggravante speciale

⁸⁰ *Ibidem*.

⁸¹ G. Insolera e T. Guerini, *Diritto penale e criminalità organizzata*, cit., pp. 155 e ss.

⁸² <https://mafieinliguria.it/sentenza-dappello-la-svolta-ce-la-ndrangheta-a-ventimiglia-ma-non-a-bordighera/>

venne inserita all'interno del Codice penale vigente all'articolo 416 *bis* 1 nel 2018 attraverso il decreto legislativo 01/03/2018, attuativo delle deleghe apportate dalla riforma Orlando (L. 103/2017)⁸³. Nel 2020 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ritenne la disposizione «estendibile anche ai correi (oltre che agli affiliati) non animati dallo scopo di agevolare l'associazione ma consapevoli delle finalità perseguite»⁸⁴ dalla stessa. Pertanto, giunsero alla conclusione, ma solo di recente – non rilevando nelle inchieste di cui trattasi poiché precedenti – che il problema riguardasse solo l'estrinsecazione oggettiva all'esterno della condotta.

Inoltre, il pubblico ministero Arena sosteneva la presenza di due differenti *locali* in base al *modus operandi* e alla tipologia dei reati: a Ventimiglia il profilo tenuto dai sodali era basso e i reati erano – principalmente – l'usura e l'estorsione, mentre a Bordighera il carattere arrogante e predominante degli affiliati era palese e, soprattutto, i reati erano più clamorosi ed eclatanti agli occhi dei cittadini.

In diverse intercettazioni Giuseppe Marcianò si esprimeva in merito ai *locali* che si contendevano il Ponente ligure: una volta fu intercettato mentre spiegava al figlio Vincenzo che prima c'era un unico *locale* che poi fu scisso e si lamentava del modo di agire dei *bordigotti*. Effettivamente, se Marcianò fosse stato a capo di un unico *locale* – comprensivo del territorio di Bordighera e Ventimiglia – e quindi a capo anche di coloro di cui non approvava i modi, non si sarebbe limitato a lamentarsi verbalmente in una conversazione telefonica con il figlio, bensì avrebbe agito per risolvere il malcontento!

Nonostante il giudice dell'udienza preliminare, la dottoressa Carpanini, nell'operazione “Maglio 3”, condotta parallelamente, avesse assolto gli imputati, gli elementi a disposizione della magistratura non lasciavano dubbi circa l'avvenuto radicamento della ‘*ndrangheta* al Nord. Nel processo “La Svolta” vi era l'elemento mancante rispetto a “Maglio 3”, vale a dire la prova di un concreto agire mafioso. Il tribunale di Genova fu molto fermo nell'affermare che non si potevano considerare i reati avvenuti negli ultimi anni a Ventimiglia e Bordighera in qualità di concorso di persone in reato continuato, ma che andava bensì ravvisato il metodo mafioso. L'analisi accurata e puntigliosa della norma permise di emanare una

⁸³ *Codice penale esplicito*, ed. minor. I codici Simone, 2022, pp. 414 – 415.

⁸⁴ G. Insolera e T. Guerini, *Diritto penale e criminalità organizzata*, cit. p. 156.

sentenza dettagliata circa la struttura organizzativa dell'associazione, il metodo mafioso e l'eterogeneità degli scopi perseguiti⁸⁵.

Le famiglie maggiormente – se non esclusivamente – coinvolte nell'operazione in oggetto erano i Pellegrino e i Barilaro, legati indissolubilmente tra loro da forti legami di parentela, instaurati attraverso i matrimoni combinati, altro tradizionale *escamotage* delle associazioni mafiose⁸⁶.

Vi furono alcuni episodi che convinsero i giudici della presenza delle cosche in Liguria, tra cui l'intercettazione tra Giovanni Pellegrino e Fortunato Barilaro⁸⁷; il primo chiedeva, in tale circostanza, la sostituzione durante il processo in cui era coinvolto, della collaboratrice dell'avvocato Marco Bosio. Quella che avrebbe potuto sembrare una richiesta apparentemente innocente, nascondeva in realtà una precisa dinamica mafiosa: all'interno delle associazioni *'ndranghetiste*, infatti, è il *capolocale* a decidere i difensori nel corso del giudizio.

Un episodio eclatante riguardò Gianni Andreotti, proprietario dell'agriturismo "Del Povero" a Seborga⁸⁸. L'imprenditore, adescato in un giro di usura, non riuscendo a restituire la somma avuta in prestito, subì minacce e gravi lesioni dagli uomini di Barilaro. Venne quindi minacciato duramente: se non avesse pagato un importo pari al doppio del credito vantato da Barilaro, quest'ultimo avrebbe preteso la gestione delle camere dell'agriturismo.

Infine, un ultimo fatto che ritengo opportuno riportare in questa sede riguarda il monopolio imposto dalla ditta "F.lli Pellegrino" sulle aziende concorrenti operanti nel settore movimento terra⁸⁹. In occasione delle inchieste in cui vennero coinvolti i Pellegrino che furono arrestati, si "permisero" di effettuare alcuni appalti anche le ditte "Tesorino" e "Negro". Soprattutto la prima, dopo aver realizzato alcuni appalti, subì diversi attentati incendiari.

Le attività economiche nel mirino delle cosche del Ponente ligure erano principalmente il movimento terra e la gestione di immobili (in particolare di un famoso *night club* denominato "La grotta del drago"). Nutrivano inoltre l'ambizione di aprire una sala giochi a Bordighera. Per ottenere i permessi

⁸⁵ <https://mafieinliguria.it/il-locale-di-bordighera-il-fatto-non-sussiste/>

⁸⁶ *Ibidem.*

⁸⁷ *Ibidem.*

⁸⁸ *Ibidem.*

⁸⁹ *Ibidem.*

dall'Amministrazione Comunale non esitarono a minacciare alcuni assessori, in virtù dei voti elettorali procuratigli⁹⁰.

Nonostante le condanne ottenute nel secondo giudizio di merito, il Consiglio di Stato nel 2016 annullò lo scioglimento del comune di Ventimiglia per mafia, con la sentenza n. 748/2016⁹¹.

Già nel 2013, con la sentenza 126/2013, il medesimo organo aveva disposto l'annullamento dello scioglimento dell'altro comune posto al centro dell'inchiesta, Bordighera. In questo caso, la giustificazione era stata la scarsa motivazione della sentenza stessa, mentre nel 2016 gli elementi a disposizione degli inquirenti vennero reputati inadeguati ad attestare il condizionamento mafioso dell'Ente. Paradossalmente, la corte d'Appello di Genova, quasi contemporaneamente alla pronuncia del consiglio di Stato, aveva confermato l'operare delle cosche calabresi a Ventimiglia. L'annullamento, però, dipese dall'esito del processo penale, che vide assolti i due esponenti politici in quanto mancante l'elemento soggettivo del dolo specifico, nonostante gli stessi avessero favorito la comunità malavita⁹².

Il 14 settembre del 2017, dopo oltre cinque anni di indagini e giudizi, la Corte di Cassazione fu chiamata a pronunciarsi in via definitiva sul processo "La Svolta". Fu dichiarata – senza ombra di dubbio – la presenza delle cosche 'ndranghetiste in Liguria⁹³. Vennero confermate le condanne pronunciate in appello nei confronti della famiglia Marciandò, di Giuseppe Galotta, Nunzio Roldi ed Ettore Castellana, Omar Allavena, Salvatore Trincherà e Paolo Macrì. Contestualmente, divennero definitive le assoluzioni dei due esponenti politici implicati nello scambio di voti. Inoltre, furono annullate le assoluzioni della Corte d'Appello nei confronti del locale di Bordighera, disponendo un nuovo processo di merito⁹⁴.

La vera e propria "svolta" arrivò con la sentenza d'appello *bis*, pronunciata dalla Corte d'Appello di Genova, che si dovette attenere scrupolosamente ai principi dettati dalla Suprema Corte. A titolo esemplificativo, ritengo opportuno soffermarmi sui seguenti capi della decisione: Giuseppe Cosentino, assolto in primo

⁹⁰ *Ibidem*.

⁹¹ <https://mafieinliguria.it/il-consiglio-di-stato-annulla-lo-scioglimento-del-comune-di-ventimiglia/>

⁹² *Ibidem*.

⁹³ <https://mafieinliguria.it/cassazione-la-svolta-la-ndrangheta-in-liguria-e-consegnata-alla-storia/>

⁹⁴ <https://mafieinliguria.it/processo-la-svolta-le-motivazioni-della-cassazione/>

grado, venne condannato per associazione mafiosa. Le motivazioni si basarono sulla «comunanza di vita con i soggetti condannati, la condivisione di esperienze, i rapporti intessuti con la “Mamma” Calabria».

Venne, inoltre, appurata l'esistenza di un autonomo *locale* a Bordighera, già sostenuta dal p.m. Arena nel primo grado di giudizio. Il giudice di secondo grado evidenziò i reati commessi dagli appartenenti alla cosca di Bordighera, qualificandoli quali reati tradizionali delle associazioni mafiose⁹⁵.

Infine, il metodo mafioso venne integrato richiamando alcuni episodi significativi verificatisi nel corso degli anni, quali truffe, estorsioni e minacce. La Corte d'Appello, facendo riferimento alla giurisprudenza prevalente, affermò che «compito del giudice è dimostrare l'esistenza del *locale* e della struttura interna, eventualmente anche a scapito degli elementi costitutivi dell'articolo 416 *bis* del Codice penale⁹⁶». Il metodo mafioso fu difficile da provare, soprattutto a Ventimiglia, poiché un gruppo di capi più autorevole non ha bisogno di compiere gesti eclatanti per rivendicare il potere sul territorio.

Meritevoli di menzione, a mio avviso, le parole più pregnanti della pronuncia:

«La predicata unitarietà dei sodalizi non è contraddetta dal tenore letterale di queste ultime (le imputazioni sdoppiate *ndr*), che riconducono tutte le condotte partecipative all'unica organizzazione criminale di riferimento, la '*ndrangheta*, la cui natura unitaria è stata affermata nell'ambito del processo Crimine»⁹⁷.

Con tale pronuncia, avvenne la svolta: finalmente anche le famiglie Pellegrino e Barilaro, protagonisti della malavita a Bordighera, vennero condannate per associazione mafiosa.

Nel mese di gennaio del 2020, la Corte di Cassazione confermò le condanne di cui sopra, in quanto gli imputati furono ritenuti i capi del *locale* di Bordighera, ramificazione appartenente alla '*ndrangheta*'⁹⁸.

L'unico imputato nei cui confronti la sentenza non divenne definitiva fu Giuseppe Cosentino, appartenente al locale di Ventimiglia. Il ricorso presentato

⁹⁵ <https://mafieinliguria.it/la-svolta-appello-bis-anche-a-bordighera-era-ndrangheta/>

⁹⁶ *Ibidem*.

⁹⁷ *Ibidem*.

⁹⁸ <https://mafieinliguria.it/la-svolta-e-definitiva-anche-per-la-cassazione-a-bordighera-era-ndrangheta/>

verteva unicamente sulle circostanze aggravanti ex articolo 416 *bis* commi 4 e 5 del Codice penale, mentre la condanna per il reato base non fu impugnata⁹⁹.

3.2 “Maglio 3”

L’indagine “Maglio 3” ebbe come protagonista la ‘*ndrangheta* insediatasi nel capoluogo ligure, con alcune ripercussioni anche nel basso Piemonte.

Nacque come ramificazione dell’indagine più ampia svoltasi nel 2010 in Calabria, denominata “Il Crimine”. Gli imputati dell’indagine furono circa quaranta, di cui riporto i nomi più rilevanti: Lorenzo Nucera, Angelo Condidorio, Raffaelino Battista, Rocco Bruzzaniti, Fortunato e Francesco Barilaro, Benito Pepè, Michele Ciricosta, Antonio Romeo e Paolo Nucera¹⁰⁰.

A seguito della notizia di reato, vennero effettuate alcune intercettazioni sia telefoniche che ambientali. La peculiarità di tale indagine fu l’assenza di “reati-fine”, la quale rese difficile, come spiegherò in seguito, l’individuazione dell’associazione nel territorio ligure. Inoltre, è fondamentale premettere il rilevante errore della Procura, le cui ripercussioni furono evidenti nei giudizi di merito: non vennero collegate due indagini complementari tra di loro.

Durante tali attività di investigazione colpì l’eccessiva attenzione da parte degli imputati nei confronti delle elezioni regionali, svoltesi nel 2010. Dalle intercettazioni emersero, infatti, contrasti tra le principali personalità (benché non imputate nel processo oggetto di tale paragrafo), le quali sostenevano candidati differenti: in particolare, Domenico Gangemi sosteneva Aldo Praticò, mentre Belcastro appoggiava Fortunella Moio, nipote di un ergastolano condannato per associazione mafiosa¹⁰¹.

L’integrazione della fattispecie di cui all’attuale articolo 416 *ter*¹⁰² (scambio elettorale politico-mafioso) venne alla luce grazie alle intercettazioni telefoniche intercorse tra Mimmo Gangemi e lo stesso candidato, il quale stava spiegando dettagliatamente le modalità di voto al *boss* ligure. Nonostante le

⁹⁹ *Ibidem*.

¹⁰⁰ <https://mafieinliguria.it/maglio-3-pare-che-la-liguria-e-ndranghetista/>

¹⁰¹ *Ibidem*.

¹⁰² La fattispecie incrimina chiunque accetta la promessa di procurare voti da parte di appartenenti all’associazione mafiosa, o mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416 *bis*, in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o altra utilità, o in cambio della disponibilità ad aiutare, in qualunque modo, l’associazione stessa. R. Giovagnoli, *Manuale di diritto penale, Parte Speciale*, Itaedizioni, 2021. pp. 253 e ss.

minuziose indicazioni, oltre cinquecento voti furono annullati per l'errore commesso dai votanti e questo costò l'elezione di Praticò.

Anche un altro importante volto *'ndranghetista*, già noto agli inquirenti, venne implicato nella corruzione elettorale: Onofrio Garcea, il quale sosteneva – nella medesima circostanza di cui sopra – il candidato Rosario Monteleone, esponente del partito “Unione di Centro” (UdC). I contrasti tra Garcea e Monteleone nacquero proprio in forza della mancata promessa di un corrispettivo da parte del candidato, in cambio dei voti da parte della comunità calabrese¹⁰³.

Onofrio Garcea merita particolare attenzione poiché era un affiliato differente rispetto agli altri: proprietario del bar “Go” sito nel quartiere di Cornigliano, dopo aver scontato diversi anni in carcere, decise di reinventarsi in qualità di agente finanziario. Non tenne un basso profilo come fecero gli altri *'ndranghetisti* liguri (pensiamo ad Antonio Rampino o a Mimmo il verduraio). Proprio nel corso del processo “Maglio 3” era stato condannato a 9 anni di reclusione per usura aggravata dall'agevolazione mafiosa¹⁰⁴.

Nonostante i già menzionati episodi, evidente indice della presenza mafiosa in Liguria, sottolineata dal pubblico ministero Lari, il giudice dell'udienza preliminare, la dottoressa Carpanini, rilevò la mancanza degli aspetti fondamentali, nonché elementi costitutivi, del reato di associazione mafiosa: la forza intimidatrice, l'assoggettamento e l'omertà¹⁰⁵.

Il pubblico ministero sostenne la sua tesi affermando che in una città come Genova era impossibile riscontrare le medesime caratteristiche assunte dalla *'ndrangheta* nella terra d'origine¹⁰⁶.

La sentenza pronunciata il 9 novembre del 2012 assolse tutti gli imputati. Anzi, alla base della motivazione – soprattutto per quanto concerne lo scambio di voti elettorali – il giudice di primo grado scrisse che «così va il mondo, non si tratta di mafia, bensì di raccomandazione tra amici¹⁰⁷».

La sentenza venne pronunciata ex articolo 530 capoverso c.p.p. per prova mancante, insufficiente o contraddittoria: secondo il g.u.p., infatti, mancava la ricostruzione dei *locali* liguri. Gli imputati principali – poiché ritenuti ai vertici

¹⁰³ <https://mafieinliguria.it/maglio-3-pare-che-la-liguria-e-ndranghetista/>

¹⁰⁴ *Ibidem.*

¹⁰⁵ *Ibidem.*

¹⁰⁶ *Ibidem.*

¹⁰⁷ *Ibidem.*

delle cosche interessate – erano dieci, ma il numero minimo per costituire un *locale* doveva essere di, almeno, cinquanta persone. Inoltre, venne messa in dubbio la presenza della “camera di controllo” di Ventimiglia.

Un episodio curioso e inquietante pose termine alle indagini dopo soli sei mesi a causa di una fuga di notizie. La trascrizione delle intercettazioni ambientali venne ritrovata in una stampante da un giornalista, il quale decise di pubblicarla attraverso un articolo che svelava, oltre ai dettagli delle conversazioni degli affiliati, anche i nomi di tutte le persone coinvolte¹⁰⁸.

Da quel momento in poi gli indagati furono accorti nelle loro conversazioni telefoniche e non solo, sospettando anche l’uso di microspie finalizzate alle intercettazioni ambientali.

Un altro evento che ostacolò le indagini fu l’arresto di Domenico Gangemi, preziosa fonte di notizie.

Pertanto, nel 2012 la ‘*ndrangheta* riuscì a salvarsi, ma il p.m. Lari impugnò tale sentenza e chiese al giudice di merito di secondo grado di riformulare la sentenza. In particolare, chiese la condanna di tutti gli imputati e di analizzare nuovamente le trascrizioni delle intercettazioni ambientali¹⁰⁹.

La sentenza della Corte d’Appello di Genova venne pronunciata a febbraio del 2016 ma le richieste del pubblico ministero furono respinte *in toto*. Ancora una volta la ‘*ndrangheta* riuscì a salvarsi; la motivazione del secondo giudice verteva sulla scarsa qualità delle conversazioni intercettate e qualificate dallo stesso come “autoreferenziali”¹¹⁰. Era un nulla di fatto. Furono riprese altresì le parole della dottoressa Carpanini: vi è differenza tra l’essere ‘*ndranghetista* e fare lo ‘*ndranghetista*. Era chiaro che gli imputati appartenessero all’associazione mafiosa ma, in assenza di “reati-fine” (fattispecie eterogenee strumentali a comporre il medesimo disegno criminoso) era impossibile integrare gli estremi della fattispecie di cui all’articolo 416 *bis* del Codice penale. Nel caso di specie, i “reati-fine” non vennero riscontrati; pertanto, classificare i singoli reati – apparentemente non collegati tra loro – nell’articolo che incrimina l’associazione di stampo mafioso fu difficoltoso.

¹⁰⁸ <https://mafieinliguria.it/conversazione-col-pm-alberto-lari/>

¹⁰⁹ <https://mafieinliguria.it/appello-maglio-3-inizia-il-secondo-round/>

¹¹⁰ <https://mafieinliguria.it/appello-maglio-3-motivazioni-della-sentenza/>

Il primo segnale di svolta arrivò nel 2017, quando la sentenza del giudice di appello venne impugnata nuovamente e giunse in Cassazione¹¹¹. La Suprema Corte annullò con rinvio, definendo la questione “un fatto di mafia”. In seguito all’analisi della giurisprudenza precedente, effettuò un bilanciamento tra due orientamenti: parte della giurisprudenza sosteneva che l’elemento della forza intimidatrice doveva essere concretamente presente in quanto elemento costitutivo, mentre un’altra parte sosteneva che, ai fini di integrare gli estremi dell’articolo 416 *bis*, in quanto reato di pericolo, era sufficiente la potenziale forza intimidatrice. Alla luce di ciò, la Corte d’Appello dovette riformulare la sentenza precedentemente pronunciata, secondo quest’ultimo principio. Il giudice di legittimità, nel rinviare gli atti al giudice di secondo grado, si raccomandò circa una valutazione probatoria complessiva e non frammentata, come era avvenuto, superficialmente, nei primi due gradi di giudizio¹¹².

La Corte d’Appello di Genova, il 16 ottobre del 2018, riformulò la sentenza: le condanne, questa volta, furono nove¹¹³. Furono condannati tutti gli imputati ad eccezione di Antonio Romeo¹¹⁴, accusato di appartenere al *locale* di Sarzana, per il quale le prove si rivelarono insufficienti per emettere una sentenza di condanna.

Venne riconosciuto il voto di scambio tra i candidati politici alle elezioni regionali del 2010 e l’associazione mafiosa; a valorizzare la tesi fu la consapevolezza degli stessi candidati di rapportarsi con esponenti ‘*ndranghetisti*.

Con sentenza n. 35797, pronunciata il 28 ottobre del 2020, la Cassazione scrisse un’importante pagina della storia criminale ligure, confermando non solo le condanne pronunciate nell’appello *bis* ma anche – e soprattutto – la presenza della ‘*ndrangheta* in Liguria¹¹⁵.

¹¹¹ <https://mafieinliguria.it/maglio-3-la-cassazione-annulla/>

¹¹² *Ibidem*.

¹¹³ <https://mafieinliguria.it/processo-maglio-3-9-condanne-per-associazione-mafiosa-nellappello-bis/>

¹¹⁴ <https://mafieinliguria.it/maglio-3-le-motivazioni-della-condanna-in-appello-bis/>

¹¹⁵ <https://mafieinliguria.it/ndrangheta-a-genova-anche-maglio-3-e-definitivo/>

3.3 “I conti di Lavagna”

L’ultimo tassello mancante per completare il quadro ‘*ndranghetista* in Liguria è il processo denominato “I conti di Lavagna”, riguardante le attività delle cosche nel levante ligure, controllato dalle famiglie Nucera – Rodà.

I fatti risalgono al 2013, anno in cui vennero ritrovate nell’entroterra di Chiavari alcune armi detenute illecitamente. Tale ritrovamento fece attivare le indagini degli inquirenti. Inoltre, risultò un patto elettorale stretto tra la cosca dei Nucera – Rodà e alcuni candidati politici, in seguito effettivamente eletti nei ruoli apicali dell’amministrazione comunale¹¹⁶.

Dopo circa sei anni dall’inizio delle indagini, il 7 giugno del 2019 venne pronunciata la sentenza di primo grado dal Tribunale di Genova, nella quale fu condannata la maggior parte degli imputati. Da questa pronuncia emersero le infiltrazioni della ‘*ndrangheta* anche nel levante ligure e i rapporti intrattenuti tra il *locale* della cittadina del Tigullio e alcuni esponenti dell’amministrazione comunale.

I principali reati contestati agli affiliati erano la gestione illecita di rifiuti, la detenzione e il traffico illecito di armi, il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, i reati di usura ed estorsione e la corruzione elettorale; il reato imputato agli esponenti politici coinvolti era l’abuso d’ufficio aggravato da favoreggiamento della ‘*ndrangheta*, disciplinato dall’articolo 323 del Codice penale¹¹⁷.

Agli imputati non venne applicato il nuovo articolo 416 *ter*, introdotto con la riforma del 2014, poiché i comportamenti risalivano a un tempo precedente rispetto a tale novellazione del Codice penale. L’articolo in questione, infatti, punisce la corruzione elettorale messa in atto con modalità di stampo mafioso, ex articolo 416 *bis*.

Con tale pronuncia vennero condannati i principali membri della cosca Nucera – Rodà.

Paolo Nucera fu condannato in quanto ritenuto *capo locale* della cosca di Lavagna, con potere di organizzazione e direzione delle attività illecite compiute, di comminare le sanzioni agli affiliati che avessero infranto il codice della cosca stessa e responsabile di intrattenere i rapporti con le altre cosche presenti sul

¹¹⁶ <https://mafieinliguria.it/processo-i-conti-di-lavagna-il-resoconto-delle-udienze/>

¹¹⁷ *Ibidem*.

territorio circostante. I capi di imputazione furono, quindi, associazione mafiosa ex articolo 416 *bis*, detenzione e occultamento di armi aggravato dall'agevolazione della 'ndrangheta, traffico illecito di rifiuti e corruzione elettorale aggravata dall'agevolazione mafiosa. Per questi motivi, venne condannato, in primo grado, ad anni 16 e mesi 6 di reclusione.

Francesco Antonio Rodà venne considerato il rappresentante, nonché referente, del *locale* di Lavagna. Anch'egli risultò tra i principali indagati per i reati di associazione mafiosa, esercizio abusivo di attività finanziaria aggravato dall'agevolazione mafiosa, usura aggravata da metodo mafioso e per il reato di detenzione e traffico di stupefacenti. La pena irrogata fu la reclusione per anni 15 e mesi 8.

Antonio Nucera fu accusato di essere membro della cosca Nucera – Rodà; inoltre, secondo gli inquirenti, si rese responsabile di attività di stoccaggio e trasporto illecito di rifiuti. Venne accusato del reato di associazione mafiosa ex articolo 416 *bis*, detenzione e occultamento illegale di armi aggravato dall'agevolazione mafiosa, traffico illecito di rifiuti e truffa ai danni di ente pubblico. Le accuse si rivelarono fondate e, per questo, fu condannato ad anni 9 e mesi 6 di reclusione.

Anche Francesco Nucera fu considerato affiliato alla cosca e condannato per i reati di associazione mafiosa, detenzione ed occultamento illegale di armi aggravato dall'agevolazione mafiosa, traffico illecito di rifiuti e truffa ai danni di ente pubblico, per un totale di anni 9 e mesi 6 di reclusione.

Oltre ai suddetti imputati, vennero considerati favoreggiatori di associazione mafiosa altri soggetti, parenti degli stessi, tra cui Giovanni Nucera, figlio di Paolo, l'omonimo Giovanni Nucera, figlio di Antonio, Paltrinieri Paolo, uomo di fiducia della cosca, ed Ettore Mandato. Il ruolo di quest'ultimo fu al centro dell'attenzione dell'autorità poiché, in cambio di voti elettorali, alcuni politici promisero allo stesso la gestione di un bar di quartiere, il *Bar Ostigoni*, costruito abusivamente sul suolo comunale¹¹⁸.

Anche alcuni politici finirono nel mirino degli inquirenti, fra cui una deputata dell'allora partito "Unione di Centro", in passato primo cittadino di Lavagna, e l'allora sindaco di Lavagna. Per entrambi l'accusa fu di corruzione

¹¹⁸ <https://mafieinliguria.it/a-lavagna-e-ndrangheta-condannati-anche-i-politici/>

elettorale aggravata dall'agevolazione mafiosa; per il sindaco, si aggiunse, altresì, l'accusa di abuso d'ufficio. Nella sentenza di condanna pronunciata al termine del primo grado di giudizio, entrambi furono puniti con alcuni mesi di reclusione, la sospensione del diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

La sentenza di secondo grado venne pronunciata il 26 giugno del 2020 dalla Corte d'appello di Genova; le condanne vennero, pressoché, tutte confermate con l'unica eccezione della deputata UdC, nei confronti della quale venne annullato il capo d'imputazione con trasmissione degli atti al pubblico ministero, costretto a valutare un'eventuale riformulazione dell'imputazione e nuova richiesta di rinvio a giudizio. Anche l'allora sindaco di Lavagna vide il risultato dell'appello differente rispetto alla sentenza di primo grado, in quanto assolto dall'accusa di abuso d'ufficio, quale conseguenza di aver permesso la gestione a Ettore Mandato del bar abusivo sopracitato¹¹⁹.

Infine, ad aprile 2021, la Corte di Cassazione emise la sentenza che definì il processo: i ricorsi presentati dai soggetti condannati nei precedenti gradi di giudizio vennero considerati inammissibili, sigillando le condanne e trasformandole in definitive¹²⁰.

3.4 “Alchemia”

“Alchemia” è un'inchiesta che si svolse in parte in Calabria e in parte in Liguria, in particolare nel savonese.

Gli imputati più rilevanti che finirono al centro dell'indagine furono: Antonio Raso, Fabrizio Accame, Carmelo Gullace, Giulia Fazzari, Orlando Sofio, Francesco Gullace e la famiglia Politi, oltre alle numerose società dagli stessi amministrate¹²¹.

I campi di azione degli imputati furono plurimi. Ricordandone alcuni: i movimenti di terra illeciti, le attività svolte nel settore dell'edilizia, la gestione di sale giochi e *slot-machine*, lo smaltimento e la gestione dei rifiuti speciali e, infine, la lavorazione del marmo¹²².

¹¹⁹ <https://mafieinliguria.it/appello-de-i-conti-di-lavagna-le-motivazioni-dellassoluzione-di-antonio-roda/>

¹²⁰ <https://mafieinliguria.it/conti-di-lavagna-la-cassazione-conferma-le-condanne/>

¹²¹ <https://www.corrieredellacalabria.it/2016/07/19/alchemia-gli-arrestati-e-le-societa-coinvolte/>

¹²² <https://www.corrieredellacalabria.it/2016/07/19/alchemia-le-holding-mafiose-e-i-riti-arcaici/>

Un altro ambito importante in cui operò la *'ndrangheta* fu il sodalizio politico tra le famiglie Raso – Gullace – Albanese e alcune personalità apicali dei consigli comunali liguri. Come già affermato in precedenza, i legami delle cosche calabresi non si fermarono al territorio nazionale, bensì giunsero oltre i confini dell'Italia e dell'Europa, territori in cui venivano regolarmente investiti i proventi illeciti configurando i reati di riciclaggio ed autoriciclaggio. Tali capitali venivano utilizzati in attività finanziarie all'estero – in particolare in Costa Azzurra, Brasile e nelle isole Canarie – ovvero nel settore edilizio, nello specifico quello immobiliare¹²³.

Nel corso delle indagini emersero nomi di diversi esponenti politici, in quanto conoscenti dei vertici delle cosche, e i loro collaboratori. La figura che più fece discutere in quanto cardine negli affari illeciti gestiti dalla mafia calabrese fu Giuseppe Iero, braccio destro di alcuni noti politici, nonché impiegato presso gli uffici di un importante partito politico ma, come affermarono gli inquirenti, al tempo stesso *trait d'union* tra la politica e i clan e Jimmy Giovinazzo, l'imprenditore di riferimento dei Raso – Gullace – Albanese¹²⁴.

In Liguria i personaggi che attirarono maggiormente l'attenzione – e, di fatto, anche gli unici condannati ex articolo 416 *bis* – furono Carmelo Gullace e Fabrizio Accame. Quest'ultimo era stato coinvolto in un'altra indagine avviata dalla DDA di Reggio Calabria nel 2015, mediante la quale gli inquirenti avevano puntato i riflettori sulle condotte malavitose di Gullace (di cui Accame era considerato il braccio destro) e dei suoi collaboratori.

Nonostante il patteggiamento a circa un anno di reclusione, Fabrizio Accame nel 2016 si trovò invischiato nell'indagine in oggetto, “Alchemia”. Questa volta i settori di azione delle cosche si ampliarono notevolmente, comprendendo, oltre ai reati tradizionalmente considerati di stampo mafioso, il traffico illecito di luci a *led* e i sub-appalti collegati all'opera “Terzo Valico”¹²⁵.

Con l'inchiesta in oggetto gli inquirenti avevano quale obiettivo primario lo smantellamento del *Direttorio*, un organo interno alla *'ndrangheta*, composto da

¹²³<https://www.corrieredellacalabria.it/2016/07/19/alchemia-costa-azzurra-canarie-e-brasile-i-paradisi-dei-clan/>

¹²⁴<https://www.corrieredellacalabria.it/2016/07/19/alchemia-un-ex-collaboratore-di-gasparri-tra-gli-arrestati/>

¹²⁵ Si tratta della linea dell'Alta Velocità delle Ferrovie dello Stato, destinata alla circolazione dei treni merci. Secondo il progetto, in un prossimo futuro i binari del Terzo Valico dovrebbero attraversare le Alpi, raggiungendo il Nord Europa.

professionisti tra i quali cercavano di mimetizzarsi anche esponenti politici di rilievo.

Il 9 febbraio del 2018 il tribunale di Reggio Calabria condannò con rito abbreviato, secondo le volontà degli imputati, Fabrizio Accame ad anni 8 e mesi 8 di reclusione ex articolo 416 *bis* c.p., in quanto ritenuto affiliato alla cosca Raso – Gullace – Albanese in qualità di stretto collaboratore, nonché uomo di fiducia di Carmelo Gullace. Si legge nella sentenza di condanna come Accame fosse «a completa disposizione del sodalizio», specificamente al completo servizio di Gullace.

Anche altri soggetti vennero condannati in tale circostanza: tra costoro spiccò il nome di Antonino Raso.

A luglio 2020 davanti al Tribunale di Palmi cominciò il processo “Alchemia”, svolto con rito ordinario. Con sorpresa, al momento della pronuncia, i giudici non si dimostrarono convinti delle quattordici imputazioni per associazione mafiosa.

Carmelo Gullace, ligure d’adozione, venne condannato ex articolo 416 *bis* poiché ritenuto promotore, referente e detenente poteri direttivi e di comando della cosca Raso – Gullace – Albanese. Il suo risultò un ruolo “cerniera” per le relazioni tra sodali stabiliti in Liguria e quelli rimasti in Calabria, soprattutto in fase di mediazione e informazione tra i due gruppi.

Gli elementi da cui scaturì la condanna emessa nei suoi confronti furono numerosi, nonostante il Gullace venisse definito da tutti quale uomo taciturno, consapevole di essere sottoposto ad intercettazioni. Era un punto di riferimento per i reggini, nonostante vivesse a Toirano, nel savonese.

L’unica altra condanna per associazione di stampo mafioso venne emessa nei confronti del fratello, Francesco Gullace, la cui pena ammontò ad anni quindici di reclusione. Tramite costui, la famiglia Gullace aveva continuato a intrattenere i legami con le cosche calabresi e risultava sempre informata ed attenta agli sviluppi circa le liti riguardanti le proprietà terriere o le controversie tra imprenditori nella propria terra d’origine. Queste attitudini sicuramente rappresentarono – agli occhi degli inquirenti e dei giudici stessi – un forte e chiaro indice dello «spessore e della fama criminale della famiglia¹²⁶».

¹²⁶ <https://mafieinliguria.it/lalchemia-dimezzata-la-ndrangheta-fra-calabria-e-ponente-ligure/>

In particolare, nessuno poteva disporre di porzioni di terra o intraprendere attività in un'area che la famiglia Gullace considerasse territorio di propria competenza, a meno che non venisse pagata una somma di denaro in cambio del benessere all'utilizzo del fondo. La somma richiesta non era una quota fissa, bensì variava a seconda della fruttuosità dell'uso del terreno. Gli inquirenti non ebbero dubbi circa il modo di richiedere la somma: non a titolo personale da parte degli "strozzini", bensì in quanto rappresentanti della cosca, evidente indice di affiliazione.

L'attività estorsiva della famiglia Gullace venne definita «sodalizio con fortissimo radicamento territoriale e connotato da una solida base familiare¹²⁷».

La sentenza emessa dal tribunale di Palmi condannò ex articolo 416 *bis* solo i fratelli Gullace, in quanto capi della cosca Raso – Gullace – Albanese; due soggetti vennero condannati per il reato minore di associazione a delinquere semplice, mentre le altre dodici persone coinvolte vennero assolte.

In conclusione, possiamo dire che al termine del processo di primo grado la cosca risultò priva di sodali, a causa delle assoluzioni intervenute.

Il 6 ottobre del 2021 iniziò il giudizio in secondo grado presso la Corte d'appello di Reggio Calabria che, in seguito alla fase istruttoria, avrebbe confermato le condanne pronunciate dal g.u.p. in primo grado¹²⁸.

¹²⁷ *Ibidem*.

¹²⁸ <https://www.ilreggino.it/cronaca/2022/04/16/alchemia-la-cassazione-annulla-con-rinvio-nuovo-processo-in-appello/>

Conclusioni

Alla luce degli studi esaminati e citati, ritengo si possa affermare con certezza che le mafie hanno subito un'evoluzione nel *modus operandi* e nella tipologia dei reati commessi.

Oggi, il più delle volte, il terzo comma dell'articolo 416 *bis* non è integrato nel medesimo modo e con la medesima frequenza con cui si configurava negli anni '70, '80 e '90 del secolo scorso. Oggi si uccide di meno e si corrompe di più¹²⁹.

Causa dell'espansione e del conseguente radicamento della '*ndrangheta* al Nord fu per buona parte la legge 575/1965 che disciplinò una nuova misura cautelare, quella del soggiorno obbligato. Ad ogni modo, ancora più complici e colpevoli, come direbbe il citato Nicola Gratteri, furono le comunità in cui i *boss* mafiosi vennero mandati dall'autorità.

Il vero radicamento non avvenne con i trasferimenti delle famiglie calabresi, bensì quando i cittadini delle regioni settentrionali cominciarono a collaborare con le stesse; collaborazione incessante e graduale, fino a diventare un tutt'uno.

Le sentenze di condanna emesse negli ultimi anni non hanno più ad oggetto esclusivamente i "tradizionali" reati mafiosi quali il sequestro di persona, l'omicidio, le lesioni, l'estorsione e l'usura. Ad essi si aggiungono, altresì, i reati di ricettazione ai sensi dell'articolo 648 del Codice penale, di riciclaggio ex articolo 648 *bis* del Codice penale, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (il cd. autoriciclaggio, di cui all'articolo 648 *ter* c.p.), di scambio elettorale politico-mafioso (ex articolo 416 *ter* c.p.), di illiceità collegate all'ambito dell'edilizia (come appalti o sub-appalti), *ecc.*

Ad attirare l'attenzione delle cosche di nuova generazione sono ora soprattutto le piccole-medie imprese, terreno fertile per i mafiosi.

Se all'inizio gli affiliati erano considerati "delinquenti di quartiere" o "con una vita difficile alle spalle, soprattutto dal punto di vista economico"¹³⁰, attualmente i mafiosi indossano giacca e cravatta, sono punti cardine delle attività finanziarie ed imprenditoriali. La peculiarità è che il doppio livello di azione,

¹²⁹ N. Gratteri e A. Nicaso, *Complici e colpevoli. Come il nord ha aperto le porte alla 'ndrangheta*. Mondadori, 2021. Milano. p. 141.

¹³⁰ *La 'ndrangheta al Nord, Mafie&Dintorni*, <https://www.youtube.com/watch?v=Z3QJ8VmEeyY&t=721s>

individuato nel processo “La Svolta”, si presenta sempre più di frequente: spesso le cosche investono sia in attività legali che illegali.

Il mio interesse nei confronti delle tematiche trattate si è incrementato seguendo le lezioni dell’insegnamento di *Storia del diritto penale e delle criminalità*, durante le quali mi sono resa conto di quanto le dinamiche della criminalità organizzata siano evolute nel tempo e, soprattutto, di quanto siano complesse da riscontrare nell’odierna realtà quotidiana, anche a causa della rapida evoluzione dei modi di agire e pensare dettati dal progresso tecnologico, strumento non tralasciato dalle mafie.

Ad ogni modo, la tecnologia in rapida evoluzione risulta utile anche agli inquirenti: il 16 gennaio del 2023 è stato infine arrestato Matteo Messina Denaro, l’ultimo *boss* appartenente alla cosca dei Corleonesi, latitante da trent’anni, e mandante di plurimi omicidi. Tra questi, è doveroso ricordare le stragi di Capaci e via d’Amelio, in cui persero la vita gli illustri magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, insieme agli agenti della scorta.

Auspicando che la previsione del giudice Falcone possa avverarsi, concludo con il “motto” che ha rappresentato il *fil rouge* del mio elaborato:

«La mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine».

(Giovanni Falcone)

Bibliografia

- CICONTE E., *Dall'omertà ai social. Come cambia la comunicazione della mafia*. Edizioni Santa Caterina, 2018, Pavia.
- CICONTE E., *La grande mattanza. Storia della guerra al brigantaggio*. Economica Laterza, 2018.
- CICONTE E., *Mafie del mio stivale. storia delle organizzazioni criminali italiane e straniere nel nostro paese*. Manni, 2018.
- Codice penale esplicito*, ed. minor. I codici Simone, 2022.
- FANTO' E., *Mafia, 'ndrangheta e camorra dopo la legge La Torre. Atti della commissione parlamentare a cura di Enzo Fantò*. Gangemi Editore, 1992.
- GIOVAGNOLI R., *Manuale di diritto penale, Parte Speciale*, Itaedizioni, 2021.
- GRASSO M. e INDICE M., *A meglio Parola. Liguria terra di 'ndrangheta*. De Ferrari, 2013.
- GRATTERI N. e NICASO A. *Complici e colpevoli. Come il nord ha aperto le porte alla 'ndrangheta*. Mondadori, 2021.
- INSOLERA G. e GUERINI T., *Diritto penale e criminalità organizzata*, III edizione, Giappichelli, 2022.

Sitografia essenziale

- <http://mafieinliguria.it/la-ndrangheta-in-liguria-mappatura-delle-cosche/>
- <http://mafieinliguria.it/wp-content/uploads/2016/07/21-Luglio-2016-II-Secolo-XIX-1.pdf>
- <http://www.area-c54.it/public/cosa%20nostra%20e%20'ndrangheta.pdf>
- <https://mafie.blogautore.repubblica.it/2017/07/07/ai-piedi-della-signora-giulia/>
- <https://mafieinliguria.it/a-lavagna-e-ndrangheta-condannati-anche-i-politici/>
- <https://mafieinliguria.it/appello-de-i-conti-di-lavagna-le-motivazioni-dell'assoluzione-di-antonio-roda/>
- <https://mafieinliguria.it/appello-maglio-3-inizia-il-secondo-round/>
- <https://mafieinliguria.it/appello-maglio-3-motivazioni-della-sentenza/>
- <https://mafieinliguria.it/cassazione-la-svolta-la-ndrangheta-in-liguria-e-consegnata-alla-storia/>

<https://mafieinliguria.it/conti-di-lavagna-la-cassazione-conferma-le-condanne/>
<https://mafieinliguria.it/conversazione-col-pm-alberto-lari/>
<https://mafieinliguria.it/il-consiglio-di-stato-annulla-lo-scioglimento-del-comune-di-ventimiglia/>
<https://mafieinliguria.it/il-locale-di-bordighera-il-fatto-non-sussiste/>
<https://mafieinliguria.it/la-svolta-appello-bis-anche-a-bordighera-era-ndrangheta/>
<https://mafieinliguria.it/la-svolta-e-definitiva-anche-per-la-cassazione-a-bordighera-era-ndrangheta/>
<https://mafieinliguria.it/maglio-3-la-cassazione-annulla/>
<https://mafieinliguria.it/maglio-3-le-motivazioni-della-condanna-in-appello-bis/>
<https://mafieinliguria.it/maglio-3-pare-che-la-liguria-e-ndranghetista/>
<https://mafieinliguria.it/maxi-arringa-avvocato-bosio/>
<https://mafieinliguria.it/ndrangheta-a-genova-anche-maglio-3-e-definitivo/>
<https://mafieinliguria.it/processo-i-conti-di-lavagna-il-resoconto-delle-udienze/>
<https://mafieinliguria.it/processo-la-svolta-le-motivazioni-della-cassazione/>
<https://mafieinliguria.it/processo-maglio-3-9-condanne-per-associazione-mafiosa-nellappello-bis/>
<https://mafieinliguria.it/sentenza-dappello-la-svolta-ce-la-ndrangheta-a-ventimiglia-ma-non-a-bordighera/>
<https://storienapoli.it/2020/09/21/tributo-olio-della-madonna-camorra/>
<https://tg24.sky.it/cronaca/2022/12/14/ponte-morandi-camion-hashish>
<https://vittimemafia.it/1-settembre-1951-delianuova-e-piani-di-carmelia-rc-uccisi-antonio-sanginiti-maresciallo-dei-carabinieri-e-francesco-papalia-un-pastore-per-vendetta/>
https://www.brocardi.it/tesi-di-laurea/evoluzione-storica-applicazione-voti-scambio-politico-mafioso/252_estratto.pdf
<https://www.corrieredellacalabria.it/2016/07/19/alchemia-costa-azzurra-canarie-e-brasile-i-paradisi-dei-clan/>
<https://www.corrieredellacalabria.it/2016/07/19/alchemia-gli-arrestati-e-le-societa-coinvolte/>
<https://www.corrieredellacalabria.it/2016/07/19/alchemia-le-holding-mafiose-e-i-riti-arcaici/>
<https://www.corrieredellacalabria.it/2016/07/19/alchemia-un-ex-collaboratore-di-gasparri-tra-gli-arrestati/>

<https://www.ilfattoquotidiano.it/2015/11/03/liguria-cava-dei-veleni-bonificata-ma-spuntano-i-bidoni-e-il-sindaco-e-indagato/2183590/>

<https://www.ilreggino.it/cronaca/2022/04/16/alchemy-la-cassazione-annulla-con-rinvio-nuovo-processo-in-appello/>

<https://www.open.online/2022/12/14/ponte-morandi-camion-droga-ndrangheta-cosa-non-torna/>

<https://www.open.online/2022/12/14/ponte-morandi-camion-droga-ndrangheta-cosa-non-torna/>

<https://www.tpi.it/news/ndrangheta-liguria-viaggio-mimmo-lombezzini-alla-scoperta-2016101823544/>

<https://www.youtube.com/watch?v=uwCCNGvy32w>

<https://www.youtube.com/watch?v=Z3QJ8VmEeyY&t=716s>

mafieinliguria.it